# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

# 144ª SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1959

### Presidenza del Vice Presidente BOSCO

## INDICE


**Cassa depositi e prestiti e istituti di vigilanza:**

Elezione di Commissari di vigilanza *Pag.* 6736, 6739, 6749

**Disegni di legge:**

Annunzio di presentazione . . . . . 6735

Approvazione da parte di Commissione permanente . . . . . 6735

Approvazione di procedura d'urgenza . . . . . 6736

Deferimento alla deliberazione di Commissione permanente . . . . . 6750

Per l'iscrizione all'ordine del giorno . . . . . 6767

Presentazione di relazione . . . . . 6735

Rimessione all'Assemblea . . . . . 6735

Trasmissione . . . . . 6735

« Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto » (531) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

CAPALOZZA . . . . . 6753 e *passim*
CERABONA . . . . . 6738, 6758
FRANZA . . . . . 6761, 6766
GIANQUINTO . . . . . 6753, 6755
GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia* 6738 e *passim*
JANNUZZI . . . . . *Pag.* 6751
MAGLIANO . . . . . 6752
MINIO . . . . . 6757
NENCIONI . . . . . 6762, 6763, 6764
PALERMO . . . . . 6744
PAPALIA . . . . . 6741 e *passim*
PIASENTI . . . . . 6765
PICCHIOTTI . . . . . 6737 e *passim*
PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 6753 e *passim*
SALARI, *relatore* . . . . . 6737 e *passim*
TERRACINI . . . . . 6743, 6748, 6767
TESSITORI . . . . . 6747
ZELIOLI LANZINI . . . . . 6766

Votazione a scrutinio segreto . . . . . 6749

**Interpellanze:**

Per lo svolgimento:

PRESIDENTE . . . . . 6768
CIANCA . . . . . 6768
GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia* . . . 6768

**Interrogazioni:**

Annunzio . . . . . 6768

Per una risposta scritta . . . . . 6768

**Istituto di emissione:**

Elezione di un Commissario di vigilanza 6736, 6739, 6749


TIPOGRAFIA DEL SENATO (1100)

# Presidenza del Vice Presidente BOSCO

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 16,30*).

Si dia lettura del processo verbale della seduta di ieri.

R U S S O , *Segretario, dà lettura del processo verbale.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

### Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Costituzione in Comune autonomo della frazione di Lignano Sabbiadoro del comune di Latisana in provincia di Udine » (577), d'iniziativa dei deputati Schiratti ed altri.

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

### Annunzio di presentazione di disegno di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa:

*del senatore Boccassi*:

« Estensione dei benefici della legge 29 febbraio 1951, n. 210, per l'Arma dei carabinieri anche al Corpo degli agenti di custodia » (576).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

### Presentazione di relazione

P R E S I D E N T E . Comunico che, a nome della 4ª Commissione permanente (Difesa), il senatore Cadorna ha presentato la relazione sul seguente disegno di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960 » (571).

Questa relazione sarà stampata e distribuita ed il relativo disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

### Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Comunico che, nella seduta di stamane, la 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), ha esaminato ed approvato i seguenti disegni di legge:

« Sospensione del diritto erariale sul saccarosio contenuto nei melassi » (72-*B*);

« Assegnazione all'Azienda autonoma di cura di Castrocaro per la durata di anni dieci, di un contributo di lire 2.500.000 annui » (324).

### Rimessione di disegno di legge all'Assemblea

P R E S I D E N T E . Comunico che un quinto dei componenti della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) ha chiesto, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento, che il disegno di legge: « Revisione dei films e dei lavori

teatrali » (478), già deferito all'esame ed alla deliberazione di detta Commissione, sia invece discusso e votato dall'Assemblea.

**Votazione per la nomina: *a*) di tre Commissari di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza; *b*) di un Commissario di vigilanza sull' Istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina di tre Commissari di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza; e di un Commissario di vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca.

Estraggo ora a sorte i nomi dei senatori che procederanno allo scrutinio delle schede di votazione per la nomina di tre Commissari di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza.

(*Sono estratti a sorte i nomi dei senatori Negri, Cornaggia Medici, Masciale, Corbellini e Gramegna*).

Estraggo a sorte i nomi dei senatori che procederanno allo scrutinio delle schede di votazione per la nomina di un Commissario di vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca.

(*Sono estratti a sorte i nomi dei senatori Giraudo, De Bosio, Gatto, Pelizzo e Berlingieri*).

Dichiaro aperta la votazione. Avverto che le urne resteranno aperte.

(*Segue la votazione*).

**Annunzio di presentazione di disegno di legge e approvazione di procedura d'urgenza**

P R E S I D E N T E . Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del senatore Lepore: « Proroga del termine stabilito dall'articolo 23 della legge 31 luglio 1956, n. 897, contenente disposizioni sulla cinematografia e successive modificazioni » (578).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

L E P O R E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L E P O R E . Chiedo che per tale disegno di legge sia adottata la procedura d'urgenza.

P R E S I D E N T E . Il Senato dovrà pronunciarsi sulla richiesta della procedura d'urgenza.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la richiesta della procedura d'urgenza. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

**Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto » (531)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e d'indulto », già approvato dalla Camera dei deputati.

Si dia lettura dell'articolo 2.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 2.

(*Indulto*)

Fuori dei casi preveduti dall'articolo 1, il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto per i reati non militari nè finanziari:

*a*) nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a 3

anni riguardo a coloro che, alla data del decreto del Presidente del Repubblica, abbiano superato il settantesimo anno di età;

*b*) nella misura non superiore a lire cinquecentomila per le pene pecuniarie, sole o congiunte a pene detentive;

*c*) nella misura non superiore ad un terzo per le pene inflitte con l'aggravante dello stato di guerra, prevista dalla legge 16 giugno 1940, n. 582, modificata dal regio decreto-legge 30 novembre 1942, n. 1365, dal decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, numero 64, qualora il condannato non abbia usufruito dell'indulto di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922.

Nei confronti di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti, la riduzione della pena detentiva non può essere superiore ad un anno.

Per i reati preveduti dal Codice penale negli articoli 278, 416, 519, 520, 521, 575, 628, 629 e 630, nonchè negli articoli da 531 a 536 e nell'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è in facoltà del Presidente della Repubblica concedere l'indulto.

P R E S I D E N T E . Sul primo comma di questo articolo i senatori Milillo e Picchiotti hanno presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « per i reati non militari nè finanziari » con le altre: « per i reati non finanziari ».

Il senatore Picchiotti ha facoltà di svolgerlo.

P I C C H I O T T I . Signor Presidente, questo emendamento fu presentato anche a proposito dell'amnistia, e fu respinto. L'abbiamo riproposto in sede di indulto, per le stesse ragioni che ebbi l'onore di esporre all'Assemblea, e cioè perchè non si è mai fatto nulla per i piccoli e trascurabili reati militari. Quindi, se non si è creduto di includere questi tenui reati nell'amnistia, si ammettano almeno nell'indulto, che è cosa completamente diversa dall'amnistia, perchè non tronca l'azione, ma è solo un temperamento delle gravi pene che si sono erogate.

Per queste ragioni affido l'emendamento alla coscienza dell'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore*. La Commissione è contraria all'estensione del beneficio dell'indulto ai militari in quanto, come già precisato in sede di discussione dell'articolo 1, il militare è legato allo Stato da un rapporto particolare. Del resto, se il Governo lo riterrà opportuno, come ha fatto in occasione di precedenti provvedimenti di clemenza, potrà, in sede separata, emanare un apposito provvedimento per i militari.

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. Il Ministero della difesa ha espresso parere non favorevole all'estensione dell'indulto anche ai militari, e il Governo è pure di questo avviso; perciò mi dichiaro contrario all'accoglimento dell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento sostitutivo dei senatori Milillo e Picchiotti, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova non è approvato*).

Alla lettera *a*) dell'articolo 2 sono stati presentati tre emendamenti, l'ultimo dei quali subordinato; il primo di tali emendamenti è stato proposto dai senatori Picchiotti, Papalia e Cerabona e gli altri due dai senatori Picchiotti e Papalia. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

*Al primo comma, lettera a) sostituire le parole*: « nella misura non superiore a due anni » *con le altre*: « nella misura non superiore a tre anni ».

*Al primo comma, lettera a), sostituire le parole*: « e non superiore a tre anni riguardo a coloro che, alla data del decreto del Pre-

sidente della Repubblica, abbiano superato il settantesimo anno di età » *con le altre*: « e per cinque anni per coloro che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica, abbiano superato il settantesimo anno di età o non ancora compiuto il diciottesimo ».

*In via subordinata sostituire nell'emendamento precedente le parole*: « e per cinque anni » *con le altre*: « e non superiore ai quattro anni ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Picchiotti ha facoltà di illustrare il primo emendamento.

P I C C H I O T T I . La richiesta che abbiamo avanzato insieme con altri colleghi ha il suo fondamento in quello che era il decreto di amnistia 19 dicembre 1953, in cui si equiparò all'amnistia anche l'indulto che è stato sempre di tre anni in quasi la totalità delle amnistie. Non capisco come, essendo partiti da un anno per arrivare ai due anni, con un altro sforzo non si possa arrivare a tre anni, che è la linea sulla quale tutti i decreti di indulto si sono ancorati.

Non capisco infatti la differenza tra il decreto d'indulto del 1953 e quelle che sono le esigenze di oggi, così largamente illustrate anche nell'esposizione dell'onorevole Ministro. Non vi è ragione perchè da due anni non si debba passare a tre anni. Questa è la richiesta nostra che affido all'esame ed all'approvazione del Senato.

C E R A B O N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C E R A B O N A . Il mio emendamento è uguale a quello dei senatori Papalia e Picchiotti. In tutte le precedenti amnistie si è arrivati al termine di tre anni per l'indulto; non si comprende perchè questa volta il termine si riduca a due anni. Scendere sotto al limite di 3 anni significa quasi avvicinarsi ai termini previsti dalla condanna condizionale. Penso perciò che anche in questa legge si debba seguire il concetto del termine di tre anni per l'indulto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento e si permette di ricordare che già alla Camera dei deputati è stato aggiunto un anno, poichè la proposta originaria era per un solo anno; ed aggiunge ancora che questo provvedimento è stato determinato da motivi esclusivamente politici, nel senso che esso doveva riguardare soltanto i reati politici. Se quindi con il provvedimento attuale si giunge a due anni di indulto, la Commissione ritiene che questa sia già una misura sufficiente.

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo non ritiene che sia opportuno nè logico il riferimento ad altre amnistie, avendo ogni amnistia un rapporto logico interno.

Infatti, nelle altre amnistie contemplammo dei livelli edittali diversi, per cui l'indulto venne considerato in rapporto al livello degli altri benefici che l'amnistia stessa prevede. Perciò, avendo il Governo già acceduto a passare da un anno, quale era la proposta governativa, a due anni, secondo la proposta della Camera dei deputati, ritiene che si debba restar fermi al limite dei due anni e perciò si oppone all'accettazione dell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento sostitutivo dei senatori Picchiotti, Papalia e Cerabona, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Il senatore Picchiotti ha facoltà di illustrare il secondo emendamento da lui presentato insieme con il senatore Papalia.

P I C C H I O T T I . Per adeguarmi a quell'armonia alla quale ha fatto riferimento l'onorevole Ministro poco fa richiamandosi alle amnistie precedenti, rinuncio a questo emendamento per ancorarmi allo

emendamento subordinato che determina appunto quell'armonia voluta dal Ministro.

**Chiusura di votazione**

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione per la nomina di tre Commissari di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza e di un Commissario di vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca ed invito i senatori scrutatori a procedere allo spoglio delle schede.

(*I senatori scrutatori procedono alla numerazione dei voti*).

*Hanno preso parte alla votazione i senatori*:

Alberti, Amigoni, Angelilli, Angelini Armando, Angelini Cesare, Angelini Nicola, Azara,

Baldini, Barbareschi, Barbaro, Bardellini, Battista, Bellisario, Bellora, Benedetti, Bergamasco, Berlingieri, Berti, Bertoli, Bisori, Bitossi, Bo, Boccassi, Bolettieri, Bonadies, Braccesi, Buizza, Busoni, Bussi,

Cadorna, Capalozza, Carboni, Carelli, Caristia, Caroli, Caron, Caruso, Cecchi, Cemmi, Cenini, Cerabona, Cerica, Cervellati, Ceschi, Chiola, Cianca, Cingolani, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici, Criscuoli, Crollalanza,

D'Albora, Dardanelli, De Bosio, De Giovine, De Leonardis, De Luca Angelo, De Nicola, De Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati, Donini,

Ferrari, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati,

Gaiani, Gallotti Balboni Luisa, Garlato, Gatto, Gava, Gelmini, Genco, Gerini, Giacometti, Gianquinto, Giardina, Giraudo, Gombi, Gramegna, Grampa, Granzotto Basso, Grava, Greco, Guidoni,

Imperiale, Iorio,

Jannaccone, Jannuzzi, Jervolino, Jodice,

Lepore, Lombardi, Lombari, Lorenzi,

Macaggi, Magliano, Mammucari, Marchisio, Mariotti, Masciale, Massari, Mencaraglia, Menghi, Merlin, Merloni, Micara, Milillo, Minio, Monaldi, Moneti, Monni, Montagnani Marelli,

Negri, Nencioni, Nenni Giuliana,

Oliva, Ottolenghi,

Pajetta, Palermo, Palumbo Giuseppina, Papalia, Parri, Pasqualicchio, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrini, Pennisi di Floristella, Pessi, Pezzini, Piasenti, Picardi, Picchiotti, Piccioni, Piola, Ponti, Pucci,

Ragno, Restagno, Ristori, Roasio, Roda, Romano Antonio, Romano Domenico, Ronza, Ruggeri, Russo,

Sacchetti, Salari, Sansone, Santero, Sartori, Scappini, Schiavone, Scoccimarro, Secchia, Secci, Simonucci, Spallino, Spasari, Spezzano,

Tartufoli, Terracini, Tirabassi, Tolloy, Trabucchi, Tupini, Turani,

Valenzi, Valmarana, Varaldo, Venditti, Vergani,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zanoni, Zelioli Lanzini, Zoli e Zotta.

**Ripresa della discussione**

P R E S I D E N T E . Il senatore Picchiotti ha facoltà di illustrare l'emendamento subordinato da lui proposto al primo comma lettera *a*) dell'articolo 2.

P I C C H I O T T I . Nel decreto del 1953 fu tenuto conto di una distinzione soltanto agli effetti dell'indulto. In questo provvedimento, per l'amnistia si è considerata la minore età ma non la maggiore età, perchè si è concesso il provvedimento ai minori dei 18 anni fino a cinque anni, mentre per i vecchi oltre i settant'anni non si è concesso nulla; per l'indulto viceversa non si fa cenno dei minori dei 18 anni mentre ai vecchi di oltre settanta anni si concede un indulto. anzichè di 4 anni come nel 1953, di tre anni.

Perchè questi criteri così differenti di cui non si comprende la ragione? Adottiamo invece un uguale trattamento, come si fece nel 1953, anche se si vuole che, per i vecchi oltre i settanta anni, l'indulto non debba giungere a cinque anni, ma a quattro. E perchè tacere nell'amnistia dei vecchi e nell'indulto dei giovani?

Chiedo pertanto che su questo emendamento si pronunci l'Assemblea, sperando che ci si voglia armonizzare ed intonare agli stessi concetti espressi anche dall'onorevole Ministro.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento dei senatori Picchiotti e Papalia.

S A L A R I , *relatore*. La Commissione ritiene che il disegno di legge comprenda sufficienti agevolazioni a favore di coloro che si trovano nei limiti di età di cui si tratta e pertanto è contraria all'accoglimento dell'emendamento. Le ragioni sono già state esposte nella relazione scritta e ulteriormente svolte quando si sono discussi gli emendamenti all'articolo primo.

P R E S I D E N T E . Per la chiarezza, senatore Salari, l'avverto che i senatori Picchiotti e Papalia hanno rinunciato al testo dell'emendamento presentato in via principale, che parla dei cinque anni, mentre mantengono l'emendamento subordinato che parla dei quattro anni.

P I C C H I O T T I . Precisamente.

S A L A R I , *relatore*. L'emendamento introduce una discriminazione alla quale la Commissione è contraria.

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. Ho già dichiarato, in sede di illustrazione dei principi che hanno ispirato il Governo ad elaborare questo provvedimento, che si sono tenute presenti in maniera specifica le due situazioni di cui si tratta. Infatti la clemenza ha avuto un limite più ampio per i minori degli anni 18 sotto forma di amnistia (e se ne comprende la ragione), mentre per l'età superiore ai 70 anni si sono avuti più ampi limiti in materia di indulto. Ora, siccome è già previsto un passaggio dai due ai tre anni, secondo quanto disposto nel testo trasmesso dalla Camera al quale il Governo ha aderito, si può dire che questa differenza esista già. Non vedo pertanto la ragione di un ulteriore ampliamento. Perciò il Governo si dichiara contrario allo accoglimento dell'emendamento.

P I C C H I O T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I C C H I O T T I . La dichiarazione dell'onorevole Ministro contiene in sè una contraddizione in termini. (*Commenti dal centro*). La logica deve essere una sola, e se si voleva questa differenziazione, si sarebbe dovuto portare a quattro anni il limite di amnistia dei minori degli anni 18 e a tre quello dell'indulto dei maggiori degli anni 70. Ma poichè si è mantenuto il limite dei cinque per l'amnistia dei minori, non si capisce perchè si debba passare a tre e non mantenere i quattro anni per l'indulto degli ultrasettantenni. Questo, per la logica delle cose. A voi poi decidere come vorrete.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo presentato al primo comma dai senatori Picchiotti e Papalia, nel testo subordinato di cui è già stata data lettura.

Chi approva questo emendamento, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e contro prova, non è approvato*).

Sempre sul primo comma, lettera *a*) è stato presentato un emendamento aggiuntivo da parte dei senatori Picchiotti, Papalia e Capalozza.

Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

*Al primo comma, lettera a), aggiungere i periodi seguenti*:

« Le condanne irrogate dalle Corti di Assise ordinarie prima del ristabilimento delle attenuanti generiche e prima dell'introduzione del secondo giudizio di merito, saranno, se dell'ergastolo, ridotte a 30 anni, se di pena

inferiore all'ergastolo, ridotte di un quarto sulla pena irrogata in sentenza »;

« Per i minori degli anni 18 condannati all'ergastolo nelle condizioni di cui sopra, la pena sarà ridotta a 24 anni ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Papalia ha facoltà di illustrare questo emendamento.

P A P A L I A . Questo emendamento si ricollega ad una discussione che da parecchio si fa in Parlamento, senza mai pervenire a pratiche conclusioni. Vi è una situazione che tutti conoscono: quella di coloro che sono stati giudicati sotto l'imperio della vecchia legge e che sono stati condannati all'ergastolo in un momento nel quale i giudizi della Corte d'Assise non potevano essere rivisti nel merito e nel quale non vi erano le attenuanti generiche che potessero ridurre la pena massima dell'ergastolo in proporzione più umana.

Il Senato sa come e quanto si è discusso su questa sanzione, se essa debba rimanere, e se sia conciliabile col precetto costituzionale secondo cui la pena deve sempre avere il fine di emendare e riguadagnare alla vita sociale colui che ha mancato. Tutto ciò ha formato e forma oggetto di quotidiane discussioni. L'unica concessione che è venuta in questi ultimi tempi da parte del Ministro sarebbe quella di rivedere, in un futuro più o meno prossimo, la condizione degli ergastolani, nella prospettiva di una liberazione condizionale da concedersi dopo un certo numero di anni di pena, e dopo ripetute e convincenti dimostrazioni di effettivo pentimento.

Ora io ritengo che sia questo il momento in cui il Parlamento può andare incontro a questa situazione e manifestare concretamente il suo benevolo interessamento. Non più tardi di un mese fa, nella Corte d'assise d'appello di Bari, si è discussa la causa a carico di un certo Di Gioia, che era stato condannato per uxoricidio dalla Corte di assise di Foggia all'ergastolo. Costui è stato assolto dalla Corte d'assise d'appello di Bari ma il fatto più rilevante è che lo stesso Procuratore generale ne ha chiesto l'assoluzione, mettendo i difensori nella condizione di neanche parlare. Questa è realtà che non si può discutere. È realtà che ci sono in ergastolo persone che protestano di essere innocenti, e per le quali non è stato possibile celebrare un giudizio di appello, nè si sono potuti applicare i benefici delle attenuanti generiche.

Allora noi abbiamo pensato che tra i provvedimenti di indulto potesse esservene uno speciale per quelli che subirono la più grave pena durante il periodo in cui non era ammesso un giudizio d'appello avverso i pronunziati della Corte d'assise, ed in cui non era possibile quella applicazione delle circostanze generiche che pur poteva risparmiare la pena dell'ergastolo.

L'emendamento mira a rendere possibile, per coloro i quali furono condannati a quell'epoca, che la pena dell'ergastolo sia ridotta a 30 anni, e per i minori, allora, di 18 anni, a 24 anni. Sarà la maniera pratica di dimostrare che tutta la commozione che prende molti di noi nel momento in cui si parla degli ergastolani, inesorabilmente condannati a morire in galera, non è un giuoco di parole ma una realtà.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore*. La Commissione è d'accordo con gli onorevoli proponenti di questo emendamento nel ritenere che la condizione fatta a coloro che hanno subito la condanna all'ergastolo prima del ripristino delle attenuanti generiche e dell'introduzione del secondo grado di giudizio nelle Corti d'assise, sia peggiore di quella di coloro che hanno fruito rispettivamente di queste circostanze e del doppio grado di giudizio. Ritiene però che l'emendamento non possa pervenire allo scopo, in quanto è fondato su presupposti di fatto che in realtà non possono esistere. Non si può ritenere infatti, in via assoluta, che tutti coloro che hanno subito una condanna in quelle determinate circostanze meriterebbero oggi la concessione delle attenuanti generiche o una diversa

valutazione del fatto in secondo grado. Si verrebbe quindi a commettere un'altra ingiustizia per correggerne una già esistente.

Ritiene quindi la Commissione che l'emendamento non possa essere accolto, e che, se mai, sarà il Governo, come già annunciato, a provvedere in altra sede, affinchè questi uomini sofferenti, come giustamente rileva il collega Papalia, possano avere da una nuova legge un diverso trattamento.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo riconosce la grande serietà della questione impostata dal senatore Papalia. Indubbiamente c'è una sperequazione di trattamento per coloro che furono condannati quando non esisteva la possibilità del riconoscimento delle circostanze generiche e il giudizio di appello della Corte d'assise d'appello. Certamente il fatto è doloroso, ma la medicina che si propone non è idonea a correggerlo, se mai lo aggrava.

Come bene ha detto il relatore, per correggere una sperequazione, se ne determina praticamente un'altra. Si verrebbe praticamente a dire che tutti coloro, i quali furono condannati all'ergastolo prima dell'istituzione della Corte d'assise di appello, avrebbero automaticamente beneficiato delle circostanze attenuanti generiche; cosa nè vera nè probabile, come è dimostrato dal fatto che di coloro i quali successivamente ebbero la possibilità del secondo giudizio pochi ebbero il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Quindi si avrebbe una correzione che determinerebbe un altro squilibrio.

Il Governo invece ritiene di essere venuto incontro in maniera razionale alla soluzione di questo problema, con un provvedimento di legge, già approvato dal Consiglio dei ministri la settimana scorsa e che sarà presentato al Parlamento, io credo, tra qualche giorno. Secondo questo disegno di legge è prevista l'ammissione della liberazione condizionale per tutti gli ergastolani dopo 28 anni di pena effettivamente espiata e di buona condotta nel carcere. Questa norma, qualora fosse approvata dal Parlamento, permetterebbe alle autorità competenti di servirsene per venire incontro in maniera particolare a coloro che non hanno avuto la possibilità del giudizio in Corte d'assise di appello.

Pertanto il Governo è contrario all'accogimento di questo emendamento.

PICCHIOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI. Come ha detto lapidariamente il senatore Papalia, qui si tratta di dare un respiro e una speranza a coloro che sono i morti vivi. Debbo ricordare al Senato che nel 1953 proprio io mi espressi con le parole che ora ripeto: « Io farò un falò di tutti gli emendamenti, ma lasciate che almeno queste parole di sollievo e di speranza siano dette per questi uomini che da altri uomini sono stati condannati alla pena perpetua. Sulle soglie delle carceri è scritta per loro la parola paurosa: mai, mai, mai! Sempre vivi e sempre morti! » A quell'epoca l'onorevole Zoli fece alla mia proposta un'osservazione che ho sentito riecheggiare e ripetere oggi dal collega Salari ed anche dall'onorevole Ministro. Disse l'onorevole Zoli: ma allora quelli che non avevano il diritto di appello per ottenere le circostanze attenuanti, stanno meglio di quelli che hanno esperimentato questo diritto e nulla hanno avuto! No, onorevole Zoli, questo è un paradosso e un sofisma, perchè non può infirmarsi un principio sol perchè, uno, potendolo, non ha ottenuto quello che si aspettava. Basta che uno solo di coloro che non avevano diritto nè all'appello nè alle circostanze attenuanti avesse potuto avere un beneficio perchè tutto cada. Il resto è, come ho detto, sofisma e paradosso. Si ricordi, onorevole Zoli, che Francesco Carrara, sia pure paradossalmente, sosteneva questa opinione: « è meglio che tutti i delinquenti escano dall'ergastolo piuttosto che uno solo sia condannato per presunzioni o per sospetto ». Nè può valere quello che disse allora l'onorevole Zoli, cioè che c'è la grazia. La grazia non è norma di legge, è atto di benevolenza che può essere o non essere concesso. Qui ci vuole una norma per

tutta questa povera gente, la quale possa avere finalmente una speranza dopo avere macerato le proprie carni per 20-25 anni nelle galere. Nè mi soddisfa quello che ci ha detto l'onorevole Ministro, che verrà cioè il disegno di legge sulla liberazione condizionale, disegno di legge che finirà per essere atteso a lungo, come la riforma dei Codici che attendiamo da 15 anni.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia.* È già stato approvato, e non si tratta di grazia: si tratta di liberazione condizionale.

PICCHIOTTI. Sì, onorevole Ministro ho capito; io approvo tutte le buone intenzioni, ma anche la liberazione condizionale ha bisogno di tale burocrazia che l'attesa è lunga ed estenuante!

Sono queste le ragioni fondamentali che hanno ispirato il nostro emendamento, perchè siamo stati e siamo vicini a queste creature che, pentite ed umiliate, vivono oramai del desiderio di ridiventare uomini. È un atto non di debolezza, ma di pietà e di clemenza per questa gente che ha vissuto nelle tenebre per venti, trenta anni. Esse anelano di tornare a rivedere, non come dice Dante, solo le stelle, ma i loro cari, se li hanno ancora, o i loro discendenti.

È per questa ragione che chiedo ai colleghi senatori di sentire questa esigenza e di approvare il nostro emendamento.

TERRACINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Il Gruppo comunista voterà a favore di questo emendamento. Voglio ricordare che persone autorevolissime, non soltanto nel campo della politica ma specialmente nel campo del diritto, da anni ed anni vanno affaticandosi per dimostrare la assurdità anche giuridica, ma specialmente costituzionale, della pena dell'ergastolo.

D'altra parte la Costituzione, sancendo in maniera precisa il diritto di appello contro qualsiasi sentenza, non ha potuto dare alla sua statuizione un effetto retroattivo, ma, come ognuno sa, essenzialmente per le difficoltà di carattere tecnico-organizzativo che ciò avrebbe creato. Per questo le condanne di Assise pronunciate prima della creazione delle Assise di appello sono rimaste immutate.

L'attuale emendamento dei senatori Papalia e Picchiotti, cogliendo un'occasione del tutto particolare, mira a porre rimedio a questa grave carenza, anticipando sui propositi annunciatici dall'onorevole Ministro, che intende presentare, o ha già presentato, uno schema di legge per la liberazione condizionale degli ergastolani. Sarebbe ottima cosa se, ponendosi fin d'ora su questa strada, il Senato accogliesse il proposto emendamento, al quale, ripeto, il Gruppo comunista darà il suo voto.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia.* Sento il dovere di aggiungere ancora una parola, dopo quanto ha detto il senatore Terracini.

Il Governo respinge anche la tesi di incostituzionalità della pena dell'ergastolo. Ritengo che l'ergastolo sia in perfetta armonia con i principi della Costituzione, perchè il principio dell'umanizzazione e del fine educativo della pena non è affatto incompatibile con l'ergastolo, con la pena perpetua. (*Vivaci commenti dalla sinistra*). Il senatore Terracini ha fatto cenno a persone autorevolissime; io ne potrei ricordare altre egualmente autorevolissime; ma, per non riferirmi esclusivamente a pareri di giuristi o di dottrinari, ricordo che il tema è stato affrontato anche dalla suprema Corte di cassazione a Sezioni unite, la quale ha emesso una sentenza sull'argomento che conclude con il pieno riconoscimento della costituzionalità della pena dell'ergastolo.

Ad ogni modo confermo al senatore Terracini che non solo abbiamo l'intenzione, ma abbiamo già deliberato in Consiglio dei ministri il provvedimento che dà a tutti gli er-

gastolani, sia a quelli condannati prima dell'esistenza delle Corti di Assise di appello, sia a quelli condannati dopo, la speranza e la possibilità della liberazione condizionale dopo ventotto anni di carcere.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo dei senatori Picchiotti, Papalia e Capalozza, emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 2 fino alla lettera *a*) inclusa. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti la lettera *b*) dell'articolo 2 sulla quale non sono stati proposti emendamenti. Chi l'approva e pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Metto ora ai voti la lettera *c*) dell'articolo 2 sulla quale pure non sono stati presentati emendamenti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Il senatore Papalia ha presentato un emendamento tendente a sopprimere il secondo comma dell'articolo 2.

Il senatore Papalia ha facoltà di svolgerlo.

PAPALIA. Le ragioni sono evidenti; il condono più vicino è quello del 1953, e sono passati sei anni da allora. Andare quindi a fare questo calcolo nel cimitero delle condanne remote, per ridurre l'efficacia di questo condono mi pare sia un'esagerazione che non trova precedenti. Ecco le ragioni per le quali insistiamo per l'accoglimento dello emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

SALARI, *relatore*. La Commissione è contraria.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario perchè si rende conto che l'indulto debba essere concesso a chi ha avuto precedenti amnistie, però per i collezionisti di amnistie non vi è ragione di usare un trattamento uguale a chi usufruisce per la prima volta dell'indulto.

Pertanto il Governo è del parere che l'articolo debba essere approvato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 2 proposto dal senatore Papalia, emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Sempre nel secondo comma dell'articolo 2 è stato presentato un emendamento da parte del senatore Palermo. Se ne dia lettura.

RUSSO, *Segretario*:

*Al secondo comma, aggiungere in fine le parole*: « ; per coloro che abbiano superato il settantesimo anno di età la riduzione della pena detentiva non può essere inferiore a due anni ».

PRESIDENTE. Il senatore Palermo ha facoltà di illustrare questo emendamento.

PALERMO. Credo che l'emendamento non abbia bisogno di eccessive spiegazioni: basti tener presente che, in base alla lettera *a*) dell'articolo 2, è stato stabilito che il condono deve essere concesso nella misura non superiore a tre anni per coloro che hanno superato il settantesimo anno di età; quindi quando si parla dei recidivi credo si debba tener presente, per ragioni di equità, coloro che hanno superato o raggiunto i 70 anni di età, ed usare per essi un trattamento più favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Palermo, non crede che, per ragioni di chiarezza, occorra sostituire nell'emendamento il termine « superato » con l'altro « compiuto »?

PALERMO. Sono d'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

SALARI, *relatore*. La Commissione è contraria.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo del senatore Palermo non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Sul terzo comma sono stati presentati due emendamenti soppressivi; uno uno da parte dei senatori Nencioni e Franza, l'altro da parte dei senatori Picchiotti, Capalozza e Papalia.

NENCIONI. Ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Il senatore Picchiotti ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

PICCHIOTTI. Onorevole Presidente, signor Ministro, noi non abbiamo pentimenti o ritorni di fiamma. Siamo e restiamo fedeli alle nostre tesi e sosteniamo che, se la discriminazione oggettiva per l'amnistia è stata ritenuta valida, tanto più lo deve essere per l'indulto che ha una finalità completamente diversa, quella di addolcire, di edulcorare le pene, spesso brutali, del nostro Codice, che ha una norma valida per tutti i reati: due anni. Ho detto brutali e potevo dire selvagge perchè se ad esempio fosse offesa la mia maternità... (*Ilarità*). Non facciamo equivoci! Avete già capito! Mi riferisco evidentemente a mia madre.

Se per ipotesi dunque uno tacciasse di meretrice mia madre ed io gli dessi uno schiaffo, che è il minor prezzo con il quale potrei pagare un oltraggio così atroce, e se l'ingiuriatore fosse affetto da piorrea e perdesse un dente per il ceffone ricevuto, io mi prenderei, in base al nostro Codice pur con la provocazione e le circostanze attenuanti, 16 mesi di reclusione! Queste sono le delizie dei Codici che abbiamo ancora davanti!

La riprova poi dell'arbitrarietà della discriminazione fra delitti, discriminazione estetica, si è avuta più specialmente nei riguardi dell'indulto.

State a sentire a quale punto di arbitrarietà di scelta siamo giunti. Il Governo ha proposto nel disegno di legge che fossero esclusi dall'indulto l'articolo 314 (peculato); il 315, che riguarda un altro gravissimo reato e che porta la pena da 3 a 8 anni; il 317 (concussione), che porta la pena da 4 a 12 anni; il 319 (corruzione), che porta la pena da 2 a 5 anni; il 416, che porta la pena da 3 a 7 anni; il 476 (falso), che porta la pena da 1 a 6 anni; il 479, con la pena da 1 a 7 anni; il 519 (violenza carnale), con la pena da 3 a 12 anni; il 520, con la pena da 1 a 5 anni; il 575 (omicidio), con non meno di 21 anni; il 628 (rapina), con la pena da 3 a 10 anni; il 629 (estorsione), con la pena da 3 a 10 anni e il 630 (sequestro a scopo di rapina), con la pena da 8 a 15 anni.

Il Governo però aveva fatto la scelta così come Semiramide: aveva escluso l'omicidio dall'indulto ma vi aveva incluso la strage, per cui quando se ne uccide uno l'indulto non si può avere, ma quando se ne ammazzano quattro o cinque l'indulto si concede.

Giunto il disegno di legge all'esame della Commissione della Camera dei deputati, questa che cosa ha fatto? Ha tolto tutti i reati che vanno dal 314 al 320 e in loro sostituzione vi ha inserito tutti quelli della legge Merlin, dal 331 al 336, i quali evidentemente sono i reati cosiddetti di moda e che non spaventano alcuno. Non solo, ma la Camera vi ha aggiunto anche un delitto del quale si è meravigliato lo stesso relatore Salari, in quanto non è mai apparso in 195 amnistie,

cioè l'atto di libidine. Questo ha fatto probabilmente non tenendo presenti quelli che sono i confini tra il 521 e il 527 e il 530, riguardanti rispettivamente la corruzione e gli atti osceni.

Orbene, onorevoli colleghi, queste scelte secondo me sono non solo ingiuste ma arbitrarie; tanto più quando è stato stabilito che coloro che hanno avuto nel corso della loro vita più di due anni di reclusione, sono esclusi dal diritto all'indulto come i delinquenti per tendenza e come i recidivi specifici reiterati. Come si è deciso per l'amnistia e giustamente, a maggior ragione si deve fare per l'indulto per le ragioni che ho esposto modestamente a questa alta Assemblea. Quando si tratta di indulto, come dicevano l'onorevole Leone, Presidente della Camera e l'onorevole Colitto in quella stessa Assemblea, bisogna essere larghi verso tutti, contrariamente a quanto si può fare con l'amnistia che deve essere invece mantenuta entro limiti ristretti.

Se questo è un pensiero giusto, onesto e giuridico, io penso che si debba almeno approvare la soppressione che proponiamo per un criterio appunto di onestà, di giustizia e di vera umanità.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore*. La Commissione esprime parere contrario.

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è anche contrario. Vorrei chiarire al senatore Picchiotti che la proposta originaria prevede l'omicidio ma non la strage: questo dico in quanto mi pare di aver compreso che lei, senatore Picchiotti, criticasse il testo governativo per il fatto che prevedeva la strage e non l'omicidio. (*Interruzione del senatore Picchiotti*). L'omicidio è compreso nel progetto governativo. (*Interruzione del senatore Picchiotti. Commenti*).

Ora il testo della Commissione prevede anche la strage. Lei fa obiezione ad accogliere questo testo che comprende la strage?

P I C C H I O T T I . Non faccio nessuna eccezione: desidero che tutti questi reati rientrino nell'indulto.

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo esprime parere contrario.

P A P A L I A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A P A L I A . Signor Presidente, in questo momento non so se ci stiamo sforzando di preparare la strada ad un decreto di amnistia giuridicamente e logicamente coerente, o se invece stiamo lavorando per preparare un decreto di amnistia che rappresenti un monumento di contraddizioni e soprattutto di violazioni della logica e del diritto. Nel progetto originario il Governo aveva chiesto — seguendo un suo criterio che non voglio discutere in questo momento — la concessione dell'amnistia per i reati punibili fino a tre anni, escludendone alcuni; e la concessione di un condono, in una nota misura, escludendo dal beneficio altri reati. Il Senato ha già discusso e votato sulla prima parte, e non ha accettato il criterio discriminatore posto dal Governo; si è quindi deciso, di fronte al quesito se l'amnistia concessa per i reati fino ai tre anni dovesse portare a delle esclusioni, che nessuna esclusione deve esservi.

L'esclusione è infatti nella legge: quando la legge ha stabilito che i reati siano puniti con determinate pene, ha creato una graduatoria che noi non abbiamo il diritto di modificare e di ignorare tutte le volte che ci accingiamo ad elaborare un particolare provvedimento. Questo orientamento mi pare logico e giuridicamente fondato, perchè diversamente il capriccio, il buon umore o il cattivo umore, il personale sentimento di coloro che sono chiamati a funzioni di Governo, farebbero sì che, in siffatte circostanze, fossero inclusi o esclusi dal beneficio determinati reati senza che un criterio obiettivo di legge sia seguito, unico arbitro essendo il sentimento personale di coloro che redigono il provvedimento.

P R E S I D E N T E . Le ricordo che è in sede di dichiarazione di voto.

P A P A L I A . Ho finito, signor Presidente. Stiamo subendo i colpi e le cannonate della maggioranza: fateci per lo meno dire per quale motivo resistiamo a queste cannonate. Signor Presidente, c'è un fine di non ricevere, oggi in quest'Assemblea. L'amnistia non interessa, non può interessare le persone che sono qua dentro, che non hanno bisogno di essa per rivendicare la loro libertà! L'amnistia riguarda gente che non sta qua ed è a favore di questa gente che sentiamo il dovere di prendere la parola.

Il Senato ha già escluso che si debbano fare discriminazioni in tema di amnistia. Allora con quanta coerenza andiamo a fare discriminazioni in tema di indulto? Tanto più che queste discriminazioni che si fanno sono apprezzabili sotto il punto di vista personale, ma non sotto il profilo giuridico. La esclusione di tutti i reati sessuali in questa terra ardente, l'esclusione di tutti i reati affini o parenti di quelli contenuti nella legge Merlin i cui inconvenienti spesso molti lamentano, sorprende! Io apprezzo l'esplosione di moralità, di pudore, di verecondia che in questo momento dilaga in Parlamento; ma, francamente, negare il condono ai rei di tali colpe, costituisce un'esagerazione, specialmente se si tiene presente che da noi, a quattordici anni, cioè a quell'età nella quale anche il contatto consensuale è ritenuto violento per presunzione di legge, una larga percentuale di donne è già passata al matrimonio, ed ha anche avuto dei figli.

Questa è la situazione aberrante alla quale arriviamo attraverso una arbitraria discriminazione, per il che chiedo che venga senz'altro eliminata, come si è fatto per l'amnistia, la discriminazione dei reati ai quali si deve applicare il condono.

T E S S I T O R I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E S S I T O R I . Mi sorprende l'impostazione giuridica che è stata data dai colleghi Picchiotti e Papalia, che fanno parte della Commissione di giustizia come me, e che non possono aver dimenticato quale fu l'impostazione giuridica che in Commissione, dopo lunga discussione, determinò la modificazione dell'ultimo comma dell'articolo 1 e determinò invece la formulazione del testo della Commissione dell'ultimo comma dell'articolo 2.

È opportuno brevissimamente ricordare che il problema fu proposto e discusso dal Presidente De Nicola e la stragrande maggioranza della Commissione aderì alla soluzione, così come il Presidente De Nicola propose.

Non fu problema di discriminazione tra un delitto e l'altro, tra un reato e l'altro; il problema fu nel senso se fosse stato possibile concedere, come era nel testo pervenuto dalla Camera, al Presidente della Repubblica la facoltà di concedere o non concedere amnistia per determinati reati. Si concluse che, circa l'amnistia, il Presidente della Repubblica non poteva ricevere dal Parlamento, con legge di delegazione qual'è la nostra, questa facoltà. Ed ecco che allora l'ultimo comma dell'articolo 1 venne sostituito con il comma: « L'amnistia non si applica ai reati preveduti dal Codice penale negli articoli 290, 291, eccetera ». La *ratio legis* fu che il fatto delitto, il fatto reato, che è configurato da una norma di legge, non può essere eliminato se non da un'altra legge. Concluse allora il Presidente De Nicola dichiarando che al Capo dello Stato non poteva essere concessa la facoltà discrezionale di dare o no l'amnistia per determinati reati.

Diverso fu il ragionamento per quanto attiene invece all'indulto. Per l'indulto si ritenne che esso potesse rientrare, per determinati reati, nella facoltà discrezionale del Capo dello Stato di concederlo o di non concederlo. La discriminazione quindi non fu un argomento che determinò la stragrande maggioranza della Commissione ad approvare il testo del quale oggi si chiede la soppressione, per non so quale logicità giuridica, che non esiste, collega Papalia. La lo-

gica giuridica può riferirsi ad una catena che abbia un determinato numero di anelli; ma i due anelli dell'ultimo capoverso dell'articolo 1 e dell'ultimo capoverso dell'articolo 2 non possono nè debbono far parte, sotto il profilo di una logica giuridica, di una stessa catena. È quindi inutile invocare la logica giuridica dal fatto che la maggioranza del Senato con un voto abbia approvato la soppressione dell'ultimo capoverso dell'articolo 1, quasi che il Senato oggi, se non approvasse il vostro emendamento, si troverebbe in contraddizione con il voto che l'altro giorno diede.

Non c'è rapporto logico nè giuridico tra i due istituti. Sono due istituti completamente diversi e la differenza della formulazione accettata in sede di Commissione fu determinata da motivi logici e giuridici costituzionali che la stragrande maggioranza della Commissione, ripeto ancora una volta, accettò. Non facciamo perciò degli eccessi verbali, richiamandoci a contraddizioni logiche e men che meno a colpi di maggioranza. Non è problema di colpi di maggioranza, è problema di esame sereno delle norme che stiamo discutendo. (*Interruzione del senatore Picchiotti*).

Stia tranquillo, senatore Picchiotti, che, nonostante la sua abilità, lei non mi trascinerà mai nell'orto conchiuso, che è suo, della discriminazione dei reati, perchè questo è problema che non risolve il nostro voto. Il nostro voto si risolve per motivi ben più alti di carattere giuridico e di carattere logico.

Al Capo dello Stato noi abbiamo ritenuto e riteniamo di poter consentire questa facoltà discrezionale, nella sua alta sensibilità politica e giuridica, di stabilire se siano degni dell'indulto determinati reati. Su questi e nel loro confronto non voglio entrare, perchè è problema che non interessa me, è problema che non interessa, secondo me, il Parlamento: è problema che interessa colui che da noi riceve la legge di delegazione, perchè non dimentichiamoci (sarà un'impressione sbagliata la mia, ma è questa la sensazione che ho) che noi stiamo discutendo quasi si trattasse di una legge ordinaria che il Capo dello Stato deve semplicemente promulgare. Secondo l'articolo 79, codesta è una legge di delegazione che è cosa diversa dalla legge ordinaria. Ond'è che io vorrei pregare i colleghi della sinistra che hanno presentato l'emendamento soppressivo di considerare se sia opportuno insistere nell'emendamento stesso. Quanto a noi, voteremo contro. (*Approvazioni dal centro. Interruzione del senatore Picchiotti*).

T E R R A C I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E R R A C I N I . Signor Presidente, mi sembra che l'onorevole Tessitori abbia trasferito la discussione su un terreno assolutamente estraneo alla materia. Se è vero che in Commissione si parlò a lungo circa la possibilità di riconoscere al Capo dello Stato la facoltà di concedere o non concedere amnistia o indulto per certi determinati reati, qui si sta parlando della possibilità logica e giuridica di analoghe esclusioni dall'indulto. Sia rimessa l'esclusione al Presidente della Repubblica o sia deliberata dal Parlamento, occorre prima decidere se per essa vi sono fondamenti giuridici e logici. Ove si concluda per la loro mancanza, allora è il Parlamento stesso che deve assumersi la responsabilità dell'esclusione. Indipendentemente dalla saggia questione di principio posta dal Presidente De Nicola in Commissione e risolta come ognuno di noi sa, io voglio porre qui il Senato dinanzi alle proprie responsabilità. Poichè, onorevoli colleghi, io non riesco assolutamente a spiegarmi per quale ragione, dopo esserci affaticati con tante minuziose distinzioni e sottodistinzioni sui limiti, sul modo di applicazione dell'amnistia e dell'indulto, ci si debba arrestare dinanzi al problema delle esclusioni, scaricando il compito sulle spalle del Capo dello Stato. Se riteniamo che esclusione debba esservi, dobbiamo avere il coraggio di dirlo e di deciderlo qui, oggi, senza sfuggire al compito che è solo e interamente nostro. La soluzione escogitata è, mi si perdoni, una scappatoia. In grazia ad essa, se l'indulto non sarà concesso a questo gruppo di reati,

potremo dire: « Noi non ne possiamo nulla, è stato il Capo dello Stato che ha deciso così ». Se invece l'indulto sarà concesso, potremo farcene belli e raccogliere la riconoscenza dei beneficati.

Come lei vede, onorevole Tessitori, il problema da lei posto esula completamente da quello che in questo momento dobbiamo responsabilmente risolvere.

Ripetendo poi in brevissime parole quanto già l'onorevole Picchiotti e l'onorevole Papalia hanno detto, io voglio sottolineare il fatto che la redazione di un codice trascende dalle situazioni contingenti, non è influenzata dall'emotività transeunte, non riflette le reazioni dell'opinione pubblica dinanzi a certi fatti di cronaca. Solo per questo il codice è legge superiore ad ognuno e a tutti, in quanto dispone con una visione ampia, che va oltre il tempo e le cose, e non soggiace a quanto cade rapidamente nell'oblio.

Ma quando si fa un indulto o un'amnistia, si è suggestionati dal contingente. Così ora con queste proposte di esclusioni che riguardano quasi tutte reati sessuali. Ebbene, chiediamoci dunque chi sia in definitiva responsabile se in questa epoca questi reati si sono fatti tanto frequenti suscitando la sensazione che occorra essere severi per arginarli e reprimerli. Se vi è oggi decadenza dei costumi, la responsabilità ricade innanzi tutto su coloro che hanno nelle proprie mani la guida del Paese. E per non fare discriminazioni dirò su tutti noi. Vogliamo noi far pagare lo scotto a coloro che non sono in ultima istanza che le vittime della nostra incapacità di prevedere, di dirigere, di governare?

Ecco i motivi che mi portano ad oppormi ad ogni esclusione. La legge di delega deve al massimo sfuggire all'influenza delle situazioni transitorie per ricollegarsi alla legge fondamentale e permanente, al Codice; il quale, dal punto di vista delle pene, distingue i reati solo per il valore dei beni che debbono essere giuridicamente tutelati. E da ciò solo discende la gravità della pena. Ora i reati per i quali ci si propone l'esclusione, non sono tra quelli colpiti dalle pene più gravi; sarebbe quindi assurdo il volerli privare della clemenza.

Ecco perchè il Gruppo comunista voterà a favore dell'emendamento soppressivo. (*Applausi dalla sinistra*).

**Risultato di votazione**

P R E S I D E N T E. Proclamo il risultato della votazione per la nomina di tre Commissari di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza:

| | |
|---|---|
| Senatori votanti . . . . | 184 |
| Maggioranza . . . . . | 93 |

Hanno ottenuto voti i senatori:

| | |
|---|---|
| Angelini Nicola . . . . | 99 |
| Sartori . . . . . | 99 |
| Spezzano . . . . . | 72 |
| Voti dispersi . . . . . | 1 |
| Schede bianche . . . . | 12 |

Proclamo pertanto eletti i senatori: Angelini Nicola, Sartori e Spezzano.

Proclamo altresì il risultato della votazione per la nomina di un Commissario di vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca:

| | |
|---|---|
| Senatori votanti . . . . | 184 |
| Maggioranza . . . . . | 93 |

Hanno ottenuto voti i senatori:

| | |
|---|---|
| Cenini . . . . . | 99 |
| Iorio . . . . . | 4 |
| Voti dispersi . . . . . | 3 |
| Schede bianche . . . . | 77 |
| Schede nulle . . . . . | 1 |

Proclamo pertanto eletto il senatore Cenini.

**Votazione a scrutinio segreto**

P R E S I D E N T E. Comunico che da parte dei senatori Ruggeri, Ristori, Pellegrini, Gaiani ed altri, nel numero prescritto dal Regolamento, è stato richiesto che la votazione sull'emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 2, proposto dai sena-

tori Picchiotti, Capalozza e Papalia, emendamento non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione, sia fatta a scrutinio segreto.

Dichiaro pertanto aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

*Prendono parte alla votazione i senatori*:

Alberti, Amigoni, Angelilli, Angelini Armando, Angelini Cesare, Angelini Nicola, Azara,

Baldini, Banfi, Baracco, Barbareschi, Barbaro, Bardellini, Battaglia, Battista, Bellisario, Bellora, Benedetti, Bergamasco, Berlingieri, Berti, Bertoli, Bertone, Bisori, Bitossi, Bo, Boccassi, Bolettieri, Bonadies, Bonafini, Bosi, Braccesi, Buizza, Busoni, Bussi,

Cadorna, Caleffi, Capalozza, Carboni, Carelli, Caristia, Caroli, Caron, Caruso, Cecchi, Cemmi, Cenini, Cerabona, Cerica, Cervellati, Ceschi, Chiola, Cianca, Cingolani, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici, Crespellani, Criscuoli,

Dardanelli, De Bosio, De Giovine, De Leonardis, De Luca Angelo, Desana, De Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati, Donini,

Fabbri, Fenoaltea, Ferrari, Ferretti, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Franza, Franzini,

Gaiani, Gallotti Balboni Luisa, Garlato, Gatto, Gava, Gelmini, Genco, Gerini, Giacometti, Gianquinto, Giardina, Giraudo, Gombi, Gramegna, Grampa, Granata Granzotto Basso, Grava, Guidoni,

Imperiale, Iorio,

Jannaccone, Jannuzzi, Jervolino, Jodice,

Lepore, Lombardi, Lombari, Lorenzi, Lussu,

Macaggi, Magliano, Mammucari, Marabini, Marchini Camia, Marchisio, Mariotti, Masciale, Massari, Mencaraglia, Menghi, Merlin, Merloni, Micara, Milillo, Militerni, Minio, Molè, Molinari, Monaldi, Moneti, Monni, Montagnana, Montagnani Marelli, Moro,

Negri, Nencioni,

Oliva, Ottolenghi,

Paietta, Palermo, Palumbo Giuseppina, Papalia, Paratore, Parri, Pasqualicchio, Pastore, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrini, Pennisi di Floristella, Pesenti, Pessi, Pezzini, Piasenti, Picardi, Picchiotti, Piccioni, Pignatelli, Piola, Ponti, Pucci,

Ragno, Restagno, Riccio, Ristori, Roasio, Roda, Romano Antonio, Romano Domenico, Ronza, Ruggeri, Russo,

Sacchetti, Salari, Salomone, Santero, Sartori, Scappini, Schiavone, Scoccimarro, Secchia, Secci, Sereni, Simonucci, Spallino, Spano, Spasari, Spezzano,

Tartufoli, Terracini, Tessitori, Tibaldi, Tinzl, Tirabassi, Tolloy, Trabucchi, Tupini, Turani, Turchi,

Valenzi, Valmarana, Varaldo, Venditti, Vergani,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini, Zanoni, Zelioli Lanzini, Zoli e Zotta.

**Chiusura di votazione**

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(*I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti*).

**Risultato di votazione**

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sullo emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 2 presentato dai senatori Picchiotti, Capalozza e Papalia:

| | |
|---|---|
| Senatori votanti . . . . . | 215 |
| Maggioranza . . . . . | 108 |
| Favorevoli . . . . . | 94 |
| Contrari . . . . . | 121 |

(*Il Senato non approva*).

**Annunzio di deferimento di disegno di legge alla deliberazione di Commissione permanente**

P R E S I D E N T E . Comunico che, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, il Presidente del Senato ha deferito il seguente disegno di legge alla deliberazione:

*della 1ª Commissione permanente* (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Proroga del termine stabilito dall'articolo 23 della legge 31 luglio 1956, n. 897, contenente disposizioni sulla cinematografia e successive modificazioni » (578-*Urgenza*), di iniziativa del senatore Lepore.

**Ripresa della discussione**

P R E S I D E N T E . Essendo stato respinto l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 2, passiamo all'esame dell'emendamento subordinato presentato dal senatore Papalia. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

*In via subordinata, sostituire l'ultimo comma con il seguente*:

« Per i reati previsti dal Codice penale negli articoli 278, 416, 628, 629 e 630 è in facoltà del Presidente della Repubblica di concedere l'indulto ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Papalia ha facoltà di illustrare questo emendamento.

P A P A L I A . Accettando il voto testè espresso dall'Assemblea, ho creduto di indicare in via subordinata come reati da escludere solo quelli che possono avere importanza sotto il profilo penale, come la rapina, l'estorsione, il sequestro di persone a scopo di rapina, l'associazione a delinquere. Mi pare che questa selezione sia sufficiente e preferibile all'altra così vasta che è stata proposta dal Governo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore*. La Commissione esprime parere contrario, sia a questo come ai successivi emendamenti subordinati, in quanto, diversamente, si verrebbe a porre in contrasto con quanto è stato stabilito a maggioranza in seno alla Commissione stessa.

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo accetta il testo della Commissione e quindi dà parere contrario all'accoglimento degli emendamenti proposti.

J A N N U Z Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

J A N N U Z Z I . A mio avviso questo emendamento è da ritenersi precluso dalla votazione precedente. Il Senato ha già approvato la non soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 2, cioè il mantenimento in vita di tutto l'articolo 2. Poichè l'emendamento Papalia tende a far sopprimere una parte dell'ultimo comma dell'articolo 2, che invece il Senato ha stabilito dover essere mantenuto in vita, ritengo che sia preclusa la possibilità di una votazione su tale emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Jannuzzi, l'emendamento che il Senato ha respinto tendeva a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 2. La reiezione di questo emendamento comporta l'esame del testo proposto dalla Commissione, e perciò nulla vieta che su questo testo siano presentati e posti in votazione emendamenti subordinati.

J A N N U Z Z I . Non insisto, ma ritengo di avere ragione.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Papalia all'ultimo comma dell'articolo 2, emendamento non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Sempre in via subordinata, il senatore Picchiotti, ha presentato un emendamento tendente a sopprimere, nell'ultimo comma dell'articolo 2, la menzione dell'articolo 521.

Il senatore Picchiotti ha facoltà di svolgerlo.

P I C C H I O T T I . Signor Presidente, per la soppressione della menzione dell'articolo 521 mi appello soltanto a quello che è scritto nella relazione del collega Salari, il

quale ha usato per l'articolo 521 queste parole: « anche per il reato di atti di libidine violenti che per la prima volta nella storia dell'amnistia compare tra i reati più gravi, debbo far noto la incongruenza ».

Ecco perchè ho presentato l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Su questo emendamento la Commissione si è già pronunciata in senso negativo. Invito il Governo ad esprimere il proprio avviso.

G O N E L L A . *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo del senatore Picchiotti, non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'ultimo comma dell'articolo 2 nel testo proposto dalla Commissione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sono stati presentati due emendamenti aggiuntivi, il primo a firma del senatore Picchiotti e l'altro a firma dei senatori Picchiotti e Papalia. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

*In via subordinata, aggiungere in fine il comma seguente*:

« L'indulto è comunque concesso per i reati di cui al precedente comma quando per tali reati siano state riconosciute una o più attenuanti ».

*In via subordinata, aggiungere in fine il comma seguente*:

« L'indulto è comunque concesso per i delitti di cui agli articoli 521, 579, 628 e 629, quando siano state concesse le attenuanti generiche o altra diminuente ».

M A G L I A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A G L I A N O . La tesi del senatore Jannuzzi, che non appariva fondata per il precedente emendamento, sembra fondata per questi due. Infatti, avendo noi votato poc'anzi di dare facoltà al Capo dello Stato di concedere o no, secondo il suo saggio criterio, l'indulto per questi reati, non possiamo dire « è concesso l'indulto quando vi siano queste circostanze attenuanti ..... »: si tratterebbe evidentemente di una limitazione in contrasto con quanto abbiamo votato.

Non possiamo porre limiti ad una facoltà illimitata del Capo dello Stato, che saprà e potrà valutare le diverse circostanze.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo aderisce alle argomentazioni del senatore Magliano, che sono perfettamente logiche e che mi sembrano valide anche per l'emendamento successivo; quindi è contrario sia all'uno che all'altro emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Picchiotti, mantiene i suoi emendamenti?

P I C C H I O T T I . Io ho proposto questi emendamenti secondo il chiaro pensiero espresso dal Presidente della Commissione e dal relatore. Siccome ora sento che sono di diverso avviso, non so più davvero in quale mondo sia e mi metto a sedere.

P R E S I D E N T E . Gli emendamenti del senatore Picchiotti s'intendono ritirati.

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 3.

(*Amnistia per i reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio*).

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

1) per i reati punibili con l'ammenda non superiore a lire centomila preveduti dalle leggi sulle dogane, salvo quanto è stabilito nel n. 3) del presente articolo per i tabacchi, e sulle imposte di fabbricazione;

2) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire centomila preveduti dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai sali, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;

3) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire due milioni e duecentocinquanta mila preveduti, relativamente ai tabacchi, dalle leggi sulle dogane e sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

L'amnistia è estesa ai reati preveduti negli articoli 37 e 38 del testo unico delle leggi sugli spiriti 8 luglio 1924 e successive aggiunte e modificazioni, ed ai reati preveduti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata e sulla imposta di consumo, se sono ad essi connessi.

PRESIDENTE. Sul primo comma, n. 1), di questo articolo il senatore Capalozza ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere infine le parole: « e sull'imposta generale sull'entrata ».

CAPALOZZA. Rinuncio a questo emendamento perchè è già compreso nel successivo articolo.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione il primo comma dell'articolo 3. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sull'ultimo comma dell'articolo 3 sono stati presentati due emendamenti sostitutivi da parte del senatore Gianquinto. Se ne dia lettura.

RUSSO, *Segretario*:

*All'ultimo comma, sostituire le parole*: « articoli 37 e 38 » *con le altre*: « articoli 37, 38 e 47 »;

*All'ultimo comma sostituire, in fine, le parole*: « se sono ad essi connessi » *con le altre*: « se sono connessi con i reati indicati ai numeri 1), per i reati previsti dalla legge sulle dogane, 2) e 3) ».

PRESIDENTE. Il senatore Gianquinto ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

GIANQUINTO. Il primo emendamento mira ad estendere l'amnistia al reato di adulterazione degli spiriti, che è di minore importanza rispetto al reato di produzione degli spiriti il quale è incluso nell'amnistia. Sarebbe quindi assurdo escludere un reato di importanza minore.

Il secondo emendamento mi pare che non abbia bisogno di essere illustrato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ed esprimere il proprio avviso sul primo emendamento del senatore Gianquinto.

SALARI, *relatore*. Per quanto riguarda l'estensione dell'amnistia al reato previsto dall'articolo 47 del testo unico delle leggi sugli spiriti 8 luglio 1924, la Commissione si rimette al Senato, in quanto quell'articolo realmente prevede un'ipotesi delittuosa più lieve di quelle previste dagli articoli 37 e 38.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si associa alle considerazioni della Commissione e si rimette al Senato.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo emendamento del senatore Gianquinto, per il quale sia la Commissione sia il Governo si sono rimessi al Senato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Invito ora la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sul secondo emendamento del senatore Gianquinto.

SALARI, *relatore*. La Commissione non ritiene opportuna l'estensione del beneficio ai reati connessi, e quindi esprime parere contrario all'emendamento.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo ritiene che l'emendamento del senatore Gianquinto vada respinto, in quanto con esso si tende a comprendere nell'amnistia i reati relativi all'imposta generale sull'entrata connessi con quelli previsti dalle leggi sulle dogane, sui monopoli e sull'imposta di fabbricazione, mentre nel successivo articolo 4, n. 2, è prevista l'amnistia senza alcuna limitazione per tutti i reati ipotizzabili in materia di imposta generale sull'entrata.

Chiarisco al Senato che in materia di imposta generale sull'entrata esiste un solo caso di connessione, ed è precisamente quello previsto in materia di reati doganali: in modo preciso, quello di cui all'articolo 33 della legge del 19 giugno 1940, n. 762. Tutte le altre violazioni in materia di I.G.E. non comportano connessione, e quindi sono tutte comprese nell'articolo 4, n. 2.

Per queste ragioni penso che l'emendamento vada respinto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il secondo emendamento del senatore Gianquinto, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto allora ai voti l'ultimo comma dell'articolo 3 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto infine ai voti l'articolo 3 nel suo complesso nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 4.

(*Amnistia per reati in materia di imposte dirette e di tasse e imposte indirette sugli affari*)

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

1) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda preveduti dalle leggi in materia di imposte dirette, ordinarie e straordinarie, e sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari;

2) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda preveduti dalle leggi in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia ora lettura dell'articolo 5.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 5.

(*Indulto per reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio*)

Fuori dei casi preveduti dagli articoli 3 e 4, il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto:

1) nella misura non superiore a lire centomila per le pene della multa o dell'ammenda, sole o congiunte a pena detentiva, per i reati preveduti dalle seguenti leggi: sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai sali, sulle dogane, salvo quanto è stabilito nel n. 2) del presente articolo per i tabacchi, sulle imposte di fabbricazione, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;

2) nella misura non superiore a lire due milioni e duecentocinquantamila, per le pene della multa o dell'ammenda, sole o congiunte a pena detentiva, per i reati preveduti relativamente ai tabacchi dalle leggi sulle dogane e sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

3) nella misura non superiore alla metà per le pene detentive in conversione di pene pecuniarie per i reati previsti dalle leggi sul

monopolio dei tabacchi e sulle dogane, relativamente ai soli tabacchi, qualora risulti la insolvibilità del condannato, fermo restando l'obbligo del pagamento del diritto o tributo evaso nei termini indicati negli articoli 8, 9 e 10 della presente legge.

L'indulto è esteso alle pene per i reati preveduti dalle leggi sulla imposta generale sull'entrata, quando siano connessi a quelli indicati nei numeri 1) e 2) del comma precedente e nei limiti in essi stabiliti.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento principale e uno subordinato da parte del senatore Gianquinto. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

*Al primo comma, numero 1), sopprimere le parole*: « sulle imposte di fabbricazione » *ed aggiungere in fine al numero 2) le parole*: « e per i reati previsti dalle leggi sulle imposte di fabbricazione ».

*In via subordinata, al numero 1) sopprimere le parole*: « sulle imposte di fabbrica zione » *ed inserire il seguente nuovo numero*: « 2-bis) nella misura non superiore a lire 1 milione e 250 mila, per le pene della multa o dell'ammenda, sole o congiunte a pena detentiva, per i reati preveduti dalle leggi sulle imposte di fabbricazione ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Gianquinto ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

G I A N Q U I N T O . Gli emendamenti sono chiari e pertanto rinuncio a svolgerli.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sugli emendamenti in esame.

S A L A R I , *relatore*. La Commissione è contraria sia all'emendamento principale sia a quello subordinato.

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento principale del senatore Gianquinto, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'emendamento subordinato del senatore Gianquinto anche questo non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 5, fino al n. 2, incluso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sul numero 3, del primo comma i senatori Picchiotti, Papalia e Capalozza hanno presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « nella misura non superiore alla metà » con le altre: « nella misura di tre anni ».

Sullo stesso numero 3, il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « nei termini indicati negli articoli 8, 9 e 10 » con le altre: « nei termini indicati nell'articolo 8 ».

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Nel testo della Commissione si è incorsi probabilmente in una svista in sede di coordinamento. L'accenno agli articoli 9 e 10 non ha niente a che fare con questa materia. Basta quindi l'accenno all'articolo 8. Per questo il Governo propone la soppressione del riferimento agli articoli 9 e 10.

P R E S I D E N T E . Il senatore Picchiotti ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

P I C C H I O T T I . Io ho proposto questo emendamento perchè in Commissione da un terzo siamo saliti alla metà; ma siccome

si tratta di gente assolutamente insolvibile, arriviamo almeno alla pena massima di conversione che il Codice stabilisce in tre anni per non aggiungere al danno dell'erario per la insolvibilità anche la beffa di doverli mantenere in carcere.

Non prendere nulla e spendere per mantenerli mi pare che sia troppo. Ecco perchè sostengo che, giacchè la Commissione è arrivata alla metà, dobbiamo andare fino in fondo, in modo che lo Stato almeno non sia ancora danneggiato. Mi pare che il mio ragionamento sia logico.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento proposto dai senatori Picchiotti, Papalia e Capalozza.

S A L A R I , *relatore*. La Commissione esprime parere contrario.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento sostitutivo al numero 3, del primo comma dell'articolo 5 presentato dai senatori Picchiotti, Papalia e Capalozza, emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ora ai voti l'emendamento del Governo, tendente a sostituire le parole « nei termini indicati negli articoli 8, 9 e 10 » con le altre: « nei termini indicati nell'articolo 8 ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il numero 3 del primo comma dell'articolo 5 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sull'ultimo comma dell'articolo 5 è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte del senatore Gianquinto.

R U S S O , *Segretario*:

*Sostituire l'ultimo comma con il seguente*:

« L'indulto si applica anche alle pene per i reati preveduti dalle leggi sulle imposte di fabbricazione e sull'imposta generale sull'entrata, nei limiti stabiliti al numero 2) ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Gianquinto ha facoltà di illustrare questo emendamento.

G I A N Q U I N T O . Rinuncio a svolgerlo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore*. La Commissione è contraria.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento sostitutivo del senatore Gianquinto, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'ultimo comma dell'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 5 nel suo complesso nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il senatore Capalozza ha proposto un articolo 5-bis. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 5-*bis*.

(*Amnistia per taluni reati contravvenzionali di omissione e condizione per la concessione*).

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati previsti nel-

l'articolo 27, terzo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, negli articoli 2516 e 2626 del Codice civile e per gli altri reati contravvenzionali di omissione previsti da leggi penali e da leggi fiscali, a condizione che la denunzia, il deposito o la dichiarazione omessi vengano effettuati o vengano attuate le eventuali ottemperanze sostitutive, nel termine di 120 giorni dalla data del decreto del Presidente della Repubblica, semprechè il termine stabilito per la denunzia, il deposito o la dichiarazione sia anteriore alla data di cui all'articolo 14.

P R E S I D E N T E . Il senatore Capalozza ha facoltà di illustrare questo emendamento.

C A P A L O Z Z A . Rinuncio a svolgere l'emendamento aggiuntivo. Ho avuto qualche affidamento privato dagli onorevoli colleghi, sull'equità e l'opportunità di esso. Preciso soltanto che deve essere soppresso il riferimento all'articolo 2516, perchè è un soprappiù, in quanto che conservandolo nel testo si verrebbe a limitare la sfera di applicazione dell'amnistia alle sole cooperative.

M I N I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M I N I O . Signor Presidente, vorrei raccomandare alla Commissione ed anche al Ministro di voler accogliere l'emendamento aggiuntivo del senatore Capalozza, in modo particolare per quanto attiene al reato previsto dall'articolo 27, terzo comma, della legge 29 aprile 1949, numero 264, che è precisamente un reato di omissione. Il terzo comma dell'articolo 27 si riferisce alla mancata comunicazione, entro cinque giorni, all'ufficio di collocamento della cessazione del rapporto di lavoro, e colpisce il datore di lavoro, che ha omesso di comunicare tale cessazione, con un'ammenda che va da lire 500 a lire mille per ogni giorno di ritardo. Si noti la gravità della sanzione in rapporto alla lievità del fatto, perchè, stranamente, questa sanzione penale non prevede un limite massimo, per cui il giorno di ritardo può diventare anni se l'accertamento della omissione viene fatto molto tardi, e così questa ammenda di lire mille può moltiplicarsi per mesi e per anni, a seconda di quando il fatto viene accertato. Ne è conseguito che alcuni datori di lavori sono stati colpiti da ammende elevatissime che possono salire anche a cifre enormi nel caso, per esempio, di omissione accertata dopo alcuni anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, e ciò perchè nella legge, ripeto, stranamente, non è indicato il limite massimo della pena. Va aggiunto che di regola questa omissione è commessa più che altro da piccoli imprenditori sprovveduti e non certo dalle grandi imprese bene organizzate.

Si noti, inoltre, per chiarire meglio la gravità della cosa, che la Corte di cassazione ha definito tale reato un reato permanente, la cui permanenza cesserebbe soltanto con la sentenza di primo grado, per cui l'amnistia non verrebbe applicata senza l'approvazione dell'emendamento Capalozza, che raccomando vivamente di accogliere.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore*. La Commissione ritiene l'emendamento rispondente ad una giusta esigenza e pertanto esprime parere favorevole.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 5-bis proposto dal senatore Capalozza, accettato dalla Commissione e dal Governo, con la soppressione della menzione dell'articolo 2516 del Codice civile proposta dallo stesso presentatore.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 6.

(*Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia*)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

*a*) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;

*b*) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione;

*c*) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti, salvo i casi di prevalenza o di equivalenza previsti dall'articolo 69, secondo e terzo comma, del Codice penale; della recidiva non si tiene conto anche se per essa la legge stabilisce una pena di specie diversa;

*d*) non si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'età.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 7.

(*Condizioni soggettive per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto*)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, fatta eccezione per i reati di cui alle lettere *a*), *a*-bis), e *b*) dell'articolo 1, l'amnistia non si applica e l'indulto non è concesso ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, nè ai recidivi i quali, alla data della presente legge, abbiano riportato una o più condanne, sia pure con una medesima sentenza, a pena detentiva per delitto non colposo superiore complessivamente ad anni due, non tenendosi conto, nella valutazione dei precedenti penali, delle condanne per le quali sia intervenuta riabilitazione.

P R E S I D E N T E . I senatori Capalozza e Caruso hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere dopo le parole « alle lettere *a*), *a*-bis) e *b*) » le altre « e *c*) ».

Il senatore Capalozza ha facoltà di svolgerlo.

C A P A L O Z Z A . Rinunzio a svolgerlo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore*. La Commissione è contraria.

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario perchè non ritiene opportuna tale estensione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento dei senatori Capalozza e Caruso, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*)

Il senatore Cerabona ha presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

*Sostituire le parole*: « a pena detentiva per delitto non colposo superiore complessivamente ad anni due » *con le altre*: « nella misura complessivamente non superiore a tre anni ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Cerabona ha facoltà di illustrare questo emendamento.

C E R A B O N A . Ho creduto, con questo emendamento, di riportarmi alle precedenti amnistie che hanno concesso un minimo di

quattro anni per i precedenti penali. Io ho portato il minimo a tre, almeno a tre, perchè la recidiva di due anni mi sembra molto restrittiva, e ci si può arrivare anche con l'addizione di pene molto lievi, per reati di minima importanza. L'amnistia del 1953 prevedeva quattro anni, e così le amnistie precedenti. Rendiamo allora questo provvedimento meno restrittivo ed avaro, tanto più che esso viene fatto nel decennale della Costituzione e nel centenario dell'unità d'Italia, eventi il cui ricordo dovrebbe portare ad una generale pacificazione. Pertanto l'amnistia dovrebbe essere più larga o almeno pari alle precedenti.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore*. La Commissione è contraria.

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento sostitutivo all'articolo 7 presentato dal senatore Cerabona, emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Sullo stesso articolo 7 è stato presentato un emendamento aggiuntivo da parte del senatore Papalia. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

*Aggiungere in fine le seguenti parole*: « , di quelle estinte per precedente amnistia e dei reati estinti all'entrata in vigore del presente decreto per il decorso del termine della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del Codice penale ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Papalia ha facoltà di illustrare questo emendamento.

P A P A L I A . Quella da me proposta è la dizione che si è usata sempre nei decreti di amnistia. Se vi sono delle particolari ragioni per doverla modificare, attendo di saperlo dal Governo e dalla Commissione. Mi pare però che questo non sia il caso, tanto più che la riabilitazione non la possono chiedere tutti, ma solo i più provveduti, sia economicamente, sia per esperienza, mentre tutti gli altri si contentano di un'amnistia che cancellando la condanna dal casellario penale produce praticamente gli stessi effetti.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore*. La Commissione ha già spiegato, credo esaurientemente, nella relazione, i motivi per cui in questo provvedimento di clemenza si debbono seguire criteri restrittivi per i reati comuni e non crede quindi di doverli ripetere. D'altra parte gli argomenti addotti dal collega Papalia non mi sembrano in modo assoluto fondati, in quanto la riabilitazione non è un provvedimento eccessivamente oneroso: si fa in carta libera e non incide sulle condizioni economiche.

La Commissione esprime quindi parere contrario.

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è pure contrario. L'argomento mi pare semplice: non c'è l'opportunità di una speciale considerazione per chi ha dimostrato che i precedenti atti di clemenza non hanno avuto su di lui quella efficacia che si pensava dovessero avere.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Papalia, emendamento non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 7 nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 8.

(*Condizioni per la concessione di amnistia e di indulto per reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio*).

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto per i reati indicati nell'articolo 3 siano subordinati alle seguenti altre condizioni:

1) che trattandosi di mancato pagamento del diritto o del tributo evaso, il trasgressore paghi il diritto o il tributo stesso nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, salvo che la merce facente oggetto del reato sia stata interamente sequestrata, ancorchè non sia intervenuto il provvedimento di confisca;

2) che il trasgressore non abbia subìto condanna a pena detentiva per uno dei fatti previsti dalle leggi richiamate negli articoli 3 e 5.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del Governo.

Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

*Sostituire le parole*: « per i reati indicati nell'articolo 3 » *con le altre*: « per i reati indicati negli articoli 3 e 5 ».

P R E S I D E N T E . La Commissione è favorevole?

S A L A R I , *relatore*. La Commissione è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento proposto dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 8 così modificato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 9.

(*Condizioni per la concessione di amnistia per i reati in materia di imposte dirette*)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia per i reati indicati al n. 1) dell'articolo 4 sia subordinata all'adempimento, nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore del proprio decreto, delle seguenti altre condizioni da parte del contribuente:

1) che, nel caso di omessa dichiarazione, questa venga presentata, anche se sia stato notificato accertamento d'ufficio non ancora definito;

2) che, nel caso di dichiarazione infedele, venga presentata domanda di definizione, nella quale siano indicati gli imponibili per l'applicazione del tributo, anche se sia stata notificata rettifica di ufficio non ancora definita;

3) che, nel caso di morosità nel pagamento delle imposte ovvero di omissione di adempimenti o di formalità previste dalla legge, si provveda al pagamento delle imposte dovute ovvero agli adempimenti o formalità stessi.

Le dichiarazioni e le domande, previste nei numeri 1) e 2) del presente articolo, sono improduttive di ogni effetto, se non interviene la definizione amministrativa dell'accertamento entro un anno dalla data del decreto del Presidente della Repubblica. Tuttavia, la multa o l'ammenda è ridotta ad un quinto della misura prevista dalla legge per ogni infrazione qualora manchi la definizione amministrativa entro il termine suddetto.

(*È approvato*).

Art. 10.

(*Condizioni per la concessione di amnistia per i reati in materia di tasse e imposte indirette sugli affari*)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia per i reati indicati

nel numero 2) dell'articolo 4 sia subordinata alle seguenti altre condizioni:

1) che, trattandosi di omessa denunzia, il contribuente a carico del quale non sia stato ancora iniziato l'accertamento di ufficio, presenti la prescritta dichiarazione nel termine di 120 giorni dalla data del decreto del Presidente della Repubblica;

2) che, trattandosi di infedele denuncia, il contribuente al quale non sia stata ancora notificata alcuna rettifica di ufficio, completi, entro lo stesso termine, la dichiarazione presentata;

3) che, trattandosi di morosità nel pagamento dei tributi o canoni, ovvero di omissione di operazioni o di formalità previste dalla legge, il contribuente paghi i tributi o canoni o adempia alle prescritte operazioni o formalità nel termine di 120 giorni dalla data del decreto del Presidente della Repubblica.

Per i reati preveduti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata e connessi a quelli indicati nei numeri 1), 2) e 3) dell'articolo 3 si applicano le disposizioni dell'articolo 8.

Le dichiarazioni e le rettifiche di cui ai numeri 1) e 2) del presente articolo sono improduttive di ogni effetto, se non interviene la definizione amministrativa dell'accertamento entro un anno dalla data del decreto del Presidente della Repubblica. Tuttavia, la multa o l'ammenda è ridotta ad un quinto della misura prevista dalla legge per ogni infrazione qualora manchi la definizione amministrativa entro il termine suddetto.

(*È approvato*).

Art. 11.

(*Obbligo di presentazione*)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che i benefici dell'amnistia e dell'indulto preveduti dagli articoli 1 e 2 della presente legge non si applicano nei confronti di coloro che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione di un mandato o ordine di cattura ovvero di carcerazione, qualora non si presentino al giudice entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica.

PRESIDENTE. I senatori Nencioni e Franza, e Capalozza e Picchiotti hanno presentato due identici emendamenti tendenti a sopprimere questo articolo.

FRANZA. Ritiriamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Il senatore Capalozza ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

CAPALOZZA. Rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

SALARI, *relatore*. La Commissione è contraria.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. L'emendamento dei senatori Capalozza e Picchiotti tende a sopprimere l'obbligo della presentazione; invece il successivo emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Papalia propone di sostituire l'obbligo della presentazione al magistrato con l'obbligo della presentazione all'ufficiale diplomatico.

Il primo emendamento, quindi, viene ad annullare praticamente l'obbligo, il secondo viene ad attenuarlo. Il Governo, proprio per il principio morale del rispetto della legge, si oppone ad ambedue gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento soppressivo dell'articolo 11, proposto dai senatori Capalozza e Picchiotti, emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Sullo stesso articolo 11 è stato presentato un emendamento aggiuntivo da parte del senatore Papalia. Se ne dia lettura.

RUSSO, *Segretario*:

*Aggiungere il seguente comma*:

« Per coloro che si trovano all'estero la presentazione potrà avvenire presso l'ambasciata o l'ufficio consolare italiano e sarà ritenuta valida agli effetti del presente decreto tutte le volte che non vi siano residui di pena da espiare o non si renda necessaria la celebrazione di un giudizio per decidere sulla applicabilità dell'amnistia o del condono ».

PRESIDENTE. Il senatore Papalia ha facoltà di illustrare questo emendamento.

PAPALIA. Se c'è qualcuno che ha soltanto da prendere atto che la sua pena è stata interamente condonata, mi pare che sia un'inutile vessazione quella di farlo venire espressamente dall'Australia, per ricevere o dare questa comunicazione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

SALARI, *relatore*. La Commissione è contraria.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Papalia, emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 11. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 12. Se ne dia lettura.

RUSSO, *Segretario*:

Art. 12.

(*Revoca dell'indulto*)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito riporti, entro cinque anni dalla data dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, altra condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale della durata non inferiore a mesi sei.

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Nencioni e Franza è stato presentato un emendamento tendente a sopprimere l'intero articolo.

NENCIONI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 12. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 13. Se ne dia lettura.

RUSSO, *Segretario*:

Art. 13.

(*Rinuncia all'amnistia*).

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.

In tal caso, ove segua condanna, l'amnistia non è più applicabile.

PRESIDENTE. I senatori Nencioni e Franza e i senatori Picchiotti, Papalia e Capalozza hanno presentato due identici emendamenti tendenti a sopprimere l'articolo 13.

NENCIONI. Ritiriamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Il senatore Capalozza ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

CAPALOZZA. Rinuncio a svolgerlo, ritenendo che quanto ho esposto in discussione generale valga a sufficiente illustrazione.

PAPALIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAPALIA. Non presumo di mutare l'orientamento dell'Assemblea, ma desidero solo esporre, perchè ne resti traccia sul verbale, le ragioni del nostro emendamento. Lo articolo 13 del disegno di legge avrebbe ragione d'essere se vigessero le vecchie disposizioni del Codice di procedura penale. Mai l'amnistia è stata concessa su richiesta e non applicata in seguito a rinuncia della parte che deve goderne. Una eccezione a siffatta regola si è avuta nel 1946, credo, e l'eccezione fu allora determinata dal fatto che a quell'epoca, per la norma di cui all'articolo 152 del Codice di procedura penale, l'amnistia fulminava l'azione penale così come la trovava, e salvo che già non fossero state acquisite le prove evidenti dell'innocenza dell'imputato; in ogni altro caso bisognava subito applicarla. Si disse allora che poteva esserci un imputato il quale ignorava l'esistenza del processo ed in questo stato di cose l'amnistia, intervenendo col proposito di fare del bene, in realtà avrebbe fatto del male, impedendo al cittadino interessato di ottenere una assoluzione con formula piena, in luogo di quella per amnistia.

Questo inconveniente determinato dalla legge fu da noi eliminato due anni fa, quando stabilimmo che il giudice non potesse applicare in istruttoria la causa estintiva del reato senza prima avvertire l'imputato ed interrogarlo. In tal modo l'ipotesi dell'imputato sorpreso dalla amnistia nel corso di un procedimento di cui non conosceva l'esistenza è da escludersi perchè irrealizzabile.

La pretesa che l'amnistia debba essere accettata o rinunciata preventivamente al giudizio creerà confusione pure in quella causa in cui vi sia pluralità di imputati dei quali alcuni saranno disposti ad accettare ed altri non accetteranno. Si creerà poi una pregiudiziale morale assoluta nei confronti di quelli che devono affrontare un giudizio, perchè non sapranno mai come regolarsi, ed i più sensibili moralmente, essendo l'amnistia rinunciabile, si troveranno nella necessità di dovervi rinunciare, poichè accettare l'amnistia equivarrà a riconoscimento di una responsabilità.

È evidente perciò che il criterio cui si ispira il beneficio dell'amnistia verrebbe completamente alterato se fosse introdotto il diritto della rinunciabilità, che non ha più ragione d'essere dopo le modifiche dell'articolo 421.

Per queste ragioni chiediamo che l'amnistia non venga sottoposta alla condizione di essere accettata: domandiamo invece che essa venga concessa obbligatoriamente a tutti.

PICCHIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI. Vorrei richiamare gli onorevoli colleghi a rileggere le parole che a suo tempo il collega Azara espresse intorno alla irrinunciabilità dell'amnistia: allora disse che questa facoltà favoriva solo i ricchi e gettava un alone di discredito e di perversità su quelli che l'accettavano.

Questi erano i principi stessi ai quali mi ispiravo nel mio intervento e quindi aspetto di vedere se coloro che hanno difeso l'irrinunciabilità dell'amnistia si sono convertiti e aderiranno alla rinunciabilità.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

SALARI, *relatore*. Si è lungamente discusso di questo problema sia in Commissione sia in Aula, e la Commissione non ha nessuna ragione di cambiare le proprie conclusioni, contrarie all'accoglimento dell'emen-

damento, anche perchè le difficoltà di ordine pratico invocate qui nuovamente dai colleghi Papalia e Picchiotti sono state valutate in altra sede e si ritiene che debbano cadere di fronte a superiori esigenze di principio.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia.* Io ho ampiamente illustrato le ragioni sulle quali il Governo si basa nel proporre l'istituto della rinunciabilità, che del resto ha dei precedenti nelle altre amnistie e che, come ha riconosciuto il senatore Azara, è stato qui perfezionato, escludendo la possibilità del beneficio dell'amnistia qualora all'amnistia si sia rinunciato, cosa ben diversa da quanto stabilivano precedenti amnistie.

Noi ci basiamo sul concetto che non è atto di clemenza quello che finisce col danneggiare chi ne deve beneficiare e che c'è una questione morale per noi essenziale. Quindi, malgrado le buone argomentazioni del senatore Papalia, noi riteniamo di doverci opporre all'emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento soppressivo dell'articolo 13, presentato dai senatori Picchiotti, Papalia e Capalozza, emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Sullo stesso articolo 13 è stato presentato un emendamento subordinato da parte del senatore Capalozza. Se ne dia lettura.

RUSSO, *Segretario*:

*In via subordinata, al primo comma, dopo le parole*: « l'amnistia non si applica qualora l'imputato » *inserire le altre*: « già condannato in primo grado, » *e dopo le parole*: « prima che sia pronunciata » *inserire le altre*: « in sede di gravame ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

SALARI, *relatore.* La Commissione esprime parere contrario.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento subordinato presentato dal senatore Capalozza, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 13. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 14. Se ne dia lettura.

RUSSO, *Segretario*:

Art. 14.

(*Termine di efficacia dei benefici*)

Salvo quanto disposto dell'articolo 1, lettere *a*) ed *e*), il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il 23 ottobre 1958.

PRESIDENTE. I senatori Nencioni e Franza hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, in fine, le parole: « fino a tutto il 23 ottobre 1958 » con le altre: « fino a tutto il 7 aprile 1959 ».

NENCIONI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 14. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 15.

RUSSO, *Segretario*:

Art. 15.

(*Entrata in vigore*)

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sul disegno di legge nel suo complesso ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, il senatore Piasenti. Ne ha facoltà.

PIASENTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli Ministri, una breve dichiarazione di voto a titolo personale per annunciare la mia astensione.

Mi asterrò: primo, perchè — e sia detto con il massimo riguardo per chi comunque ha ispirato, sollecitato o suggerito questa proposta di legge — ho scarsissima fiducia nelle prospettive di pacificazione da conseguire per forza di legge. E il fatto stesso che, dopo le enormi indulgenze del 1946 e del 1953, si sia ritenuto necessario concedere quest'altra a me pare bastevole prova. Del resto abbiamo sentito parlare di pacificazione in quest'Aula anche i rappresentanti, che qui non vedo, di quel Partito popolare sud-tirolese, che tiene notoriamente, e con i pregevoli frutti che ben conosciamo, palestra di pacificazione nel « Dolomiten ».

Secondariamente mi asterrò perchè, anche facendo il massimo credito ai civili intendimenti con cui questa proposta ci è stata presentata, troppo evidente è il valore che essa, a mio avviso, assume di riabilitazione da un lato, di quanti specularono sulla grande vicenda della Resistenza e la discreditarono, e dall'altro, della peggiore residua schiuma di torturatori e di spie della tirannide, a cui si riapre la carriera e si prepara il conto degli arretrati. Ricordo a me stesso che non più tardi dell'altro giorno leggevo malinconicamente sui giornali la notizia di sette condanne all'ergastolo comminate nella Germania occidentale a carico di nazisti assassini di ebrei durante la seconda guerra mondiale!

Ancora mi asterrò per la quasi assoluta inutilità di questo provvedimento, anche per ciò che riguarda i colpevoli dei reati così detti « minori ed oscuri »: sarebbe assai istruttivo, probabilmente, esaminare gli indici di delittuosità nei periodi immediatamente successivi alla promulgazione di queste leggi, a meno di non ritenere che ormai sia fatale nel nostro Paese (e mi pare di non essere il solo in quest'Assemblea a paventarlo) che le date e le ricorrenze e le rimembranze della Patria siano buone soltanto per prodigare a gara indulgenze e sanatorie di utilità estremamente dubbia. Mi augurerei che non con questi mezzi si avesse a celebrare l'anno venturo l'epopea garibaldina, e nel 1961 la proclamazione del Regno d'Italia, o nel 1962 i fatti di Aspromonte, e poi, che so?, le Convenzioni di Settembre, la terza guerra dell'Indipendenza, Mentana, senza parlare dei cinquantenari, dei decennali e via sfogliando.

Mi asterrò infine perchè credo che di una altra conciliazione e pacificazione abbia veramente bisogno il popolo italiano: quella fatta con la maestà e con la dignità dei codici e delle leggi, emendabili e perfettibili certo, ma superiori, spererei, alle carducciane tre frasi o tre rime da giuocare ad ogni celebrazione nazionale sulla ruota della popolarità. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Papalia. Ne ha facoltà.

PAPALIA. Noi socialisti accettiamo questo pronunziato dell'Assemblea. Non possiamo assumerci e non intendiamo assumerci la responsabilità di distruggere una speranza, che ha avuto mille occasioni per nascere e per rafforzarsi nel cuore di molti cittadini italiani. Non possiamo però dirci soddisfatti della maniera in cui il dibattito è stato condotto e soprattutto non possiamo dirci soddisfatti dei risultati, anche se a questi risultati dobbiamo piegarci.

Per questo, a nome del mio Partito, dichiaro che voteremo a favore del decreto di amnistia, contro il quale non ci sentiamo di assumere un atteggiamento di completo dissenso, tanto più che quello che potevamo fare, per ampliare la prima parte del decreto e per invocare alcune comprensioni, lo abbiamo fatto e non senza fortuna. Accettiamo quindi il decreto a favore del quale voteremo, solo deplorando che la velocità e la sommarietà delle deliberazioni abbia impedito di fare un

lavoro più completo ed una legge meglio adeguata alle necessità del momento. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Zelioli Lanzini. Ne ha facoltà.

Z E L I O L I L A N Z I N I . Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, il Gruppo democratico cristiano, a nome del quale ho l'onore di parlare, voterà a favore del disegno di legge. Nel rendere questa dichiarazione aggiungo e preciso, come obbligo delegatomi dalla volontà dei colleghi del Gruppo e come dovere personale di coscienza, che alcune disposizioni del provvedimento, che tra poco il Senato andrà ad approvare, non ci soddisfano. All'articolo primo sono stati apportati emendamenti che non ritengo possano appagare, non dico l'opinione pubblica, perchè l'opinione pubblica corrisponde di massima al parere personale di ognuno, ma la gran parte degli italiani, i quali non intendono accogliere nella concezione di larga pacificazione civile e politica l'indulgenza eccessiva, idonea cioè a discriminare delitti comuni e non perpetrati ad esclusivo fine politico, ed a contemplare reati che, per la loro ripugnanza e per l'ingiuria resa alle istituzioni della Patria, sono stati per prassi costante sempre esclusi dai precedenti provvedimenti di amnistia e di indulto.

Il Gruppo della Democrazia Cristiana riconosce al Governo il merito di aver sostenuto il testo del suo disegno di legge, contenendolo in norme di ragionevole giustizia e di illuminata equità. Il Senato, modificando il testo del Governo e della Camera, ha mostrato di disattendere princìpi di saggezza umana e di profondo equilibrio politico. Il Gruppo di mia parte già l'anno scorso in sede di discussione di bilancio del Ministero di grazia e giustizia — e se ne fece portavoce autorevole il senatore Monni — aveva sollecitato dal Governo l'iniziativa di questo gesto di clemenza, che poi a fini di parte è stato travisato in modo non conforme alle iniziative dello Stato e alle aspettative del Paese.

Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli senatori, a nome dei miei colleghi auspico che l'oblio, invocato dal Governo e da tutte le parti sulle vicende che in un'ora tragica della recente storia hanno diviso la Patria seminandola di stragi, di terrore e di sangue e scavando solchi di odi e di lutti, diventi davvero il motivo della pacificazione civile e oltre le barriere della espiazione e della morte indichi a tutti gli italiani di buona volontà, alla maniera della Matelda dantesca, la via dell'ascesa e della redenzione. (*Vivi applausi dal centro. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Franza. Ne ha facoltà.

F R A N Z A . La nostra posizione di fronte al provvedimento di amnistia che il Senato si accinge a votare può essere sintetizzata nei termini seguenti: la parte più importante dell'amnistia, quella relativa ai delitti conseguenti alle situazioni di ordine interno e ai riflessi esterni derivati dal 25 luglio 1943, è stata realizzata, per nostra buona sorte, mediante l'apporto dei voti di questo settore politico. Avendo in tal modo, insieme ai settori di sinistra, dato vita al più ampio e completo atto di clemenza che, pari all'eccezionalità degli avvenimenti cui si riferisce, sia stato mai consegnato alla storia del nostro Paese, riteniamo di aver offerto una prova costruttiva di volontà, di pacificazione, prova non necessaria per le precedenti dimostrazioni, ma speriamo ormai definitiva ai fini di un chiarimento delle nostre intenzioni.

Confidiamo che l'intrapresa azione di sostanziale parificazione fra gli italiani venga attuata anche nei confronti dei militari e dei funzionari dell'Amministrazione dello Stato e degli Enti locali e parastatali, raggiunti a suo tempo dall'epurazione, i quali, per il solo fatto di aver militato nella Repubblica sociale italiana, vennero prima colpiti con la perdita dell'impiego e, reintegrati poi nelle funzioni, vennero colpiti nella carriera o nel trattamento di quiescenza. Riteniamo infatti che non dovrebbero più ormai valere, tra i protagonisti diretti e indiretti delle due parti maggiormente impegnate nella guerra civile, quelle ragioni di fondo cui venivano attribuiti i principali motivi di giustificazione di

una condotta molto spesso lesiva dei fondamentali interessi politici di quegli stessi che se ne resero promotori.

Conseguentemente, secondo la nostra aspirazione, per l'avvenire sarà certamente possibile svolgere un lavoro più costruttivo e naturalmente la lotta politica, pur nel contrasto inavvicinabile dei princìpi ideologici, potrà evolversi, per migliore disposizione di animo, con metodo diverso, ed i fatti storici stessi, sull'interpretazione dei quali più gravi e profondi sono emersi i contrasti, potranno essere riconsiderati con metro diverso.

Abbiamo voluto che questo avvenimento andasse sottolineato nei termini precisi di questa dichiarazione, in quanto l'auspicata parificazione tra gli italiani, al cospetto della legge, è il frutto di un tenace lavoro di anni, e sono presenti al nostro ricordo le difficoltà incontrate e finalmente oggi superate.

La nostra soddisfazione è completa in quanto, per non aver mai disperato, abbiamo potuto raggiungere la buona meta, convinti di aver in tal modo adempiuto ad un compito che fu sempre presente al nostro spirito e che venne sempre ritenuto nostro primo dovere di rappresentanti politici della Nazione. (*Applausi dalla destra*).

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, il senatore Terracini. Ne ha facoltà.

T E R R A C I N I . Onorevole Presidente, il Senato si appresta a votare un testo, che non è stato deformato per motivi di parte, come qualcuno avventatamente volle dire, ma che è stato perfezionato da questa Assemblea in grazia dei diritti che le competono ed in forza di votazioni regolarmente rese. Se questo perfezionamento è stato ottenuto essenzialmente in base a proposte partite da questi settori, ciò è avvenuto perchè questi settori hanno creduto di farsi in tal modo interpreti di attese e di speranze che, se fossero state deluse, si sarebbero tramutate in amarezze gravide di tristi conseguenze per la vita avvenire del nostro Paese.

Se il Parlamento già in passato avesse risposto, nella misura necessaria, agli appelli che da tante parti si levavano, oggi non avremmo dovuto riaffrontare il problema. Ma è in voga la strana lamentela che gli eccessi di clemenza possano portare a perdizione gli Stati! Io credo invece che mai da atti generosi e solidali siano maturate messi di male e di danno per la collettività: sono più che mai persuaso che dall'equità non sgorgano risultati di dolore.

Il Senato stia tranquillo. Con i suoi voti dei giorni scorsi e con il voto che si appresta ora a dare, esso non farà che contribuire ad una pacificazione che da troppe parti è stata dichiarata necessaria, per poter costituire un inganno ed una finzione.

Nel dare il voto favorevole a questa legge, io sento il dovere di salutare coloro che, grazie al senso di comprensione e di solidarietà del Parlamento italiano, ben presto conosceranno di nuovo la gioia serena della libertà che sarà per essi, io lo auspico e lo spero, avvio e conforto ad un lavoro fecondo, laborioso ed onesto. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

**Per l'iscrizione di disegni di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea**

P A L E R M O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A L E R M O . Signor Presidente, in data 27 ottobre 1958 ho presentato un disegno di legge n. 175, che è stato assegnato alla 4ª Commissione, e in data 30 ottobre 1958 ho presentato un secondo disegno di legge numero 209, anch'esso assegnato alla Commissione della difesa. Poichè in base all'articolo 32 del nostro Regolamento i termini sono decorsi senza che la Commissione abbia comunque preso in esame i disegni di legge in parola, io faccio istanza che, a norma di questo articolo, i due disegni di legge vengano iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea.

P R E S I D E N T E . La sua richiesta sarà riferita al Presidente del Senato.

**Per la risposta ad una interrogazione e per lo svolgimento di una interpellanza**

C I A N C A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I A N C A . Il 5 maggio ebbi l'onore di presentare un'interrogazione al Ministro dell'agricoltura, con richiesta di risposta scritta, relativa al Consorzio di bonifica della valle del Tenna. Fino ad oggi non ho ancora avuto risposta; e, dato che l'articolo 104 del nostro Regolamento prevede dieci giorni di tempo perchè il Governo dia la risposta scritta, prego la Presidenza d'intervenire presso il Ministro dell'agricoltura perchè questa risposta finalmente venga data.

V A L E N Z I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A L E N Z I . Avevo fatto istanza che si fissasse la data di discussione delle due interpellanze sui fatti di Marigliano presentate alcuni giorni or sono ed il ministro Angelini che sedeva al banco del Governo rispose che avrebbe trasmesso la mia richiesta al Ministro competente. Fino a questo momento non sappiamo la data nella quale si discuterà questa interpellanza. Chiedo pertanto che la discussione avvenga al più presto, perchè la crisi agricola in quella zona è molto grave.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole ministro Gonella di rendersi interprete delle richieste formulate dai senatori Cianca e Valenzi presso i Ministri competenti.

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia.* D'accordo.

**Annunzio di interrogazioni**

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

R U S S O , *Segretario*:

Al Presidente del Comitato dei ministri per la Cassa per il Mezzogiorno, per sapere se sia a conoscenza che nella ormai tristemente famosa strada Luzzi-Varco S. Mauro si è recentemente verificata una nuova frana che preoccupa non solo per la sua vastità quanto per la zona interessata.

Se non ritenga ormai indispensabile disporre la costruzione di una deviante che eviti il tratto franoso, come era stato previsto in un primo tempo ma come non potè eseguirsi per illecite interferenze di autorità politiche ed ecclesiastiche che imposero la costruzione della strada nel luogo dove attualmente si trova per poter servire il convento di S. Antonio (488).

SPEZZANO

Al Ministro delle partecipazioni statali, per conoscere le ragioni che hanno determinato lo scioglimento della società Ansaldo Fossati prima ancora che l'apposita Commissione abbia preso le sue decisioni circa il proseguimento o meno dell'attività trattoristica da parte dell'I.R.I. e se non ritenga tale decisione intempestiva e pregiudizievole.

Gli interroganti chiedono inoltre che sia loro comunicata la composizione della Commissione sopra indicata e siano sollecitate le decisioni della stessa, allo scopo di dare un elemento di tranquillità alle maestranze giustamente allarmate (489).

BARBARESCHI, MACAGGI

Al Ministro della marina mercantile, per conoscere quale azione abbia svolto o intenda svolgere per la soluzione dello sciopero dei lavoratori del mare e per assicurare a quei lavoratori condizioni generali e previdenziali atte a dar loro la tranquillità necessaria per lo svolgimento di un lavoro tanto utile quanto disagiato (490).

BARBARESCHI, MACAGGI, RODA

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere in base a quali criteri affidi ad una par-

te dei giornali la pubblicità pagata del nuovo Codice della strada.

In particolare per sapere se i fondi pubblici possano essere utilizzati dal Ministro per operare una intollerabile discriminazione politica, come è dimostrato dal fatto che detta pubblicità non è stata passata ai giornali « l'Unità », « l'Avanti! » e « Il Paese » (491).

SACCHETTI, ROASIO, MAMMUCARI, GOMBI, MARIOTTI, ZANONI

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere quali misure intenda mettere in atto per soccorrere i coltivatori di patate dei Comuni della provincia di Verona che hanno visto nei giorni scorsi crollare il prezzo all'ingrosso di detto prodotto, per cui il ricavato della vendita non compensa nemmeno lo stesso costo della coltura (939).

DI PRISCO

Al Ministro senza portafoglio per il turismo e lo sport, per conoscere se non ritenga opportuno agevolare lo sviluppo del turismo nelle zone collinari italiane ed in particolare in quelle piemontesi e monferrine, ricche di paesaggi, di tradizioni e di superbi monumenti di storia medioevale.

I castelli del Monferrato, poco conosciuti e non sufficientemente segnalati all'attenzione delle grandi correnti turistiche nazionali ed internazionali, potranno divenire oggetto di grande interesse se verranno adottate per tempo concrete iniziative per favorire la costruzione di alberghi-ristoranti o comunque le iniziative più interessanti nel settore alberghiero lungo gli itinerari più caratteristici e lungo le strade panoramiche di cui è ricca la Regione.

L'apertura dei trafori alpini, che conferirà al Piemonte la caratteristica di ponte di passaggio tra una parte notevolissima dell'Europa e il resto dell'Italia, rende più urgente l'adozione dei provvedimenti auspicati dall'interrogante, il quale desidera anche conoscere se il Ministro non intenda intervenire presso i colleghi competenti:

1) per suggerire provvedimenti di sgravio fiscale a favore dei proprietari di quei castelli medioevali che dimostreranno di voler effettivamente contribuire allo sviluppo turistico delle zone circostanti;

2) per richiedere l'esenzione o una notevole riduzione dei vari gravami fiscali relativi alle annuali « sagre » paesane che si incentrano in quei tradizionali e sani pubblici festeggiamenti che la gioventù rimasta fedele alla terra particolarmente gradisce.

In possesso dell'interrogante è una notevole petizione, in tal senso, di numerosi Comuni monferrini i quali invocano iniziative contro l'attuale misura di pagamento dei diritti di autore ed erariali per i festeggiamenti di competenza, durante le annuali « sagre » paesane (940).

DESANA

Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se non s'intenda prendere in considerazione l'abolizione del dazio sul vino secondo le raccomandazioni fatte dai relatori di maggioranza durante la discussione dei più recenti bilanci del Ministero dell'agricoltura.

Qualora tale provvedimento non potesse essere assunto prima della proposta di una radicale ed organica riforma della finanza locale, l'interrogante propone di esaminare la possibilità di attuare nel frattempo una compartecipazione ai proventi dell'imposta consumo sul vino, da parte dei Comuni produttori.

L'adozione della bolletta unica nazionale con il versamento alla partenza di 2 lire al litro al Comune produttore del vino che si esporta, potrebbe offrire ai miseri bilanci comunali una nuova fonte di entrata tanto necessaria per la manutenzione stradale e per le opere pubbliche locali, e capace, in molti casi, di ridurre notevolmente le supercontribuzioni alla sovrimposta fondiaria. Nello stesso tempo si otterrebbe quel famoso controllo della produzione all'origine, da tempo richie-

sto per la salvaguardia della genuinità del vino.

In tal modo si eviterebbero moltissime evasioni dal pagamento dell'imposta di consumo sul vino e si favorirebbero pertanto anche i Comuni di consumo.

L'interrogante fa presente che una simile soluzione è da tempo richiesta dagli amministratori della maggior parte dei Comuni collinari piemontesi, come egli stesso ha potuto documentare nell'intervento effettuato nel 1958 durante la discussione del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 15 ottobre (941).

DESANA

**Ordine del giorno**
**per la seduta di giovedì 18 giugno 1959**

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani giovedì 18 giugno, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960 (562) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni relative al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (399).

La seduta è tolta (*ore 19,55*).

---

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari